



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PARERE MOTIVATO
n. 213 del 17 NOVEMBRE 2016

OGGETTO: RAPPORTO AMBIENTALE AL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL TERZO PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE VENETO.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

- a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

VISTO in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione veneto.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV..

La Commissione VAS si è riunita in data 17 novembre 2016 come da nota di convocazione in data 15 novembre 2016 prot. reg. 444571;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

VISTA la documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che con nota n. 292102 del 28.07.16, di seguito elencata:

- DGR n.1200 del 26 luglio 2016 di adozione del Terzo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto con allegati:
- Rapporto Ambientale;
- Relazione tecnica di non assoggettabilità alla Vinca;
- Sintesi non tecnica
- Nota n.299334 del 3.08.16 di richiesta agli enti competenti in materia ambientale di espressione di parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.335893 del 07.09.16, la Sezione Agroambiente con nota n. 419853 del 26.10.16 inviava:

- Avviso di pubblicazione nel BURV n.73 del 29.07.16;
- Pagina internet dedicata alla pubblicazione del Piano;
- Copia verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale;
- Nota sulle osservazioni pervenute: 6 osservazioni suddivise in 67 indicazioni delle quali 10 non accoglibili, 32 non attinenti al Rapporto Ambientale e 25 attinenti al Rapporto Ambientale;
- Parere della Provincia di Trento.

Inoltre, successivamente alla riunione tenutasi in data giovedì 10 novembre 2016, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota n.440645 del'11.11.16 e con e-mail del 11 e 15 novembre 2016 inviava alcune precisazioni e approfondimenti sulle tematiche trattate inerenti il Rapporto Ambientale.

VISTA l'istruttoria elaborata dall'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV, elaborata sulla scorta dei documenti trasmessi dalla Autorità Procedente, da cui risulta che L'esigenza di una norma comunitaria volta a limitare la dispersione di composti azotati nell'ambiente si è resa evidente quando in molte regioni degli Stati membri della comunità è stato rilevato un contenuto di nitrati nelle acque superiore al livello massimo ammesso dalle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16/06/1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. Per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua si è pertanto reso necessario ridurre le pressioni sull'inquinamento idrico determinato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Comunità europea è intervenuta affinché gli Stati membri predisponessero azioni a tutela della qualità delle acque, in considerazione dell'aumento della presenza di nitrati rispetto alle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE e nella direttiva 80/778/CEE, abrogata e sostituita con la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 03/11/1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relative alla qualità delle acque potabili e delle acque destinate al consumo umano.

In un approccio organico alla tutela delle acque, la direttiva in materia di nitrati di origine agricola è andata ad affiancarsi alla coeva direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il limite di criticità individuato dalla Comunità Europea anche con la direttiva 91/676/CEE è di 50 mg/l di nitrato; qualora nelle acque dolci superficiali o sotterranee tale limite sia superato, o le condizioni ambientali siano tali da ritenere che possa essere raggiunto, ovvero qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine risultino eutrofiche o possano diventarlo, il territorio pertinente deve essere designato vulnerabile e in tale ambito debbono essere applicati comportamenti agronomici maggiormente attenti ai possibili rilasci di azoto nelle acque.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il primo recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", è avvenuto con il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, decreto che costituiva la norma nazionale di riferimento per la tutela delle acque.

Il suddetto decreto legislativo è stato successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ne ha - relativamente alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Parte Terza, Sezione II) - riconfermato i contenuti, soprattutto in ordine alle specifiche procedure applicative.

Con riferimento alla Direttiva Nitrati, gli interventi indicati dalle norme comunitarie e nazionali, per i quali le Regioni debbono definire provvedimenti sulla zonazione del territorio regionale e sulla disciplina di gestione di taluni fattori di produzione, riguardano:

- l'individuazione di ambiti territoriali particolarmente suscettibili ad essere inquinati e ad influenzare a loro volta direttamente la qualità delle acque, ambiti denominati "Zone Vulnerabili";
- l'applicazione, da parte degli agricoltori, di un insieme di criteri per la corretta gestione delle attività agricole a tutela della risorsa suolo e delle acque, che devono essere riferiti al Codice di Buona Pratica Agricola definito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto ministeriale 19 aprile 1999;
- la predisposizione di un insieme di misure di indirizzo e cogenti che debbono essere adottate da parte degli agricoltori, in particolar modo da parte di quanti esercitano attività legate alle produzioni zootecniche, riguardo alla gestione del suolo e delle pratiche connesse alla fertilizzazione azotata;
- iniziative in materia di formazione ed informazione destinate agli operatori agricoli per l'introduzione delle suddette pratiche agronomiche a tutela dell'ambiente.
- Per quanto riguarda il contesto territoriale attualmente vigente ai fini dell'applicazione del Programma d'Azione, il riferimento è quello dato dall'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" del "Piano di tutela delle acque" (DCR 5 novembre 2009, n. 107), che riepiloga tutti i provvedimenti mediante i quali si è progressivamente giunti all'individuazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Attualmente, le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) designate sono così identificate:

- a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006);
- b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 7 maggio 2006;
- d) l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007.

È necessario ricordare che nel 2012, a seguito dell'approvazione di una legge nazionale (legge n. 221/2012) che sospendeva - nell'attesa della ridefinizione delle zone vulnerabili ai nitrati - l'efficacia dei Programmi d'Azione regionali, la Commissione europea aveva recentemente aperto una procedura di EU-PILOT (4450/13/ENVI) per mancata applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE. L'apertura di tale contenzioso con la Commissione europea ha reso necessario un provvedimento da parte di ciascuna Regione sia per la riconferma della designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) individuate precedentemente all'emanazione della legge n. 221/2012, sia per la riconferma delle misure di tutela delle contenute nei Programmi d'Azione vigenti. Il Veneto ha provveduto all'approvazione della DGR 1 febbraio 2013, n. 221, in seguito alla cui emanazione,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

in concomitanza con quanto effettuato dalle altre Regioni, non hanno più avuto seguito le paventate iniziative della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione dell'articolo 5 della direttiva.

A livello nazionale, il "Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19 aprile 1999)" ha dato applicazione all'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE, individuando i comportamenti più corretti che gli agricoltori devono mettere in atto per la migliore tutela ambientale dall'inquinamento da azoto di origine agricola. Sulla base degli indirizzi tecnici del Codice, tramite il DM 7 aprile 2006 sono stati successivamente stabiliti i criteri generali dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai quali tutte le Regioni hanno fatto riferimento nel predisporre la disciplina generale sull'utilizzo degli effluenti zootecnici (valida per le ZO) e, in particolare, ai fini dell'approvazione dei rispettivi "Programmi d'Azione" (validi per le ZVN).

Nella Regione del Veneto, le norme generali applicabili nelle Zone Ordinarie (non vulnerabili) sono state approvate con l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495. Nelle ZO si disciplina pertanto l'utilizzo in agricoltura di liquami e letami con modalità agronomicamente corrette, nel rispetto dei criteri e nei limiti che sono stati individuati a livello nazionale e sono comunque tali da consentire di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti ed ammendanti dei materiali di origine zootecnica, mantenendo adeguato il livello delle azioni di salvaguardia ambientale. La disciplina "ordinaria" per gli ambiti territoriali non ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva Nitrati è tutt'ora quella dettata dall'allegato A alla DGR n. 2495/2006 (Titoli da I a IV e Titolo VI).

Il medesimo allegato riporta inoltre, al Titolo V, il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili del Veneto.

Mentre le disposizioni della DGR n. 2495/2006 per le ZO sono tutt'ora in vigore, nel corso del 2010 e del 2011, il Programma d'Azione per le ZVN - che la direttiva prevede abbia durata quadriennale - è stato oggetto di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della direttiva 91/676/CEE, sottoponendolo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il succitato articolo 5 impone infatti la revisione quadriennale dei contenuti dei Programmi, al fine di verificare se le azioni di salvaguardia individuate tengono conto di tutti gli elementi e gli aspetti - anche precedentemente non previsti - necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e, parallelamente, la Regione del Veneto ha provveduto all'esecuzione della procedura di Valutazione Strategica Ambientale - VAS, terminata con l'approvazione della DGR 26 luglio 2011, n. 1150. L'allegato A contiene il "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", che disciplina l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati di sintesi chimica per il periodo 2012-2015.

Nel merito dei contenuti innovativi del "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", si evidenzia che sono stati introdotti, o maggiormente precisati, alcuni criteri di salvaguardia ambientale; questi sono stati predisposti nel corso della procedura di richiesta alla Commissione europea della deroga alla Direttiva Nitrati per le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e sono omogenei nelle quattro Regioni.

In particolare, i principali caratteri e disposizioni introdotte sono:

- parametro MAS (*MAS – Maximum Application Standard*);
- efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento;
- limiti di pendenza;
- PUA annuale e Registro delle concimazioni.

Per la valutazione degli effetti dell'applicazione del Programma d'Azione sono stati effettuati - in riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 su appositi indicatori. Di conseguenza, sono stati rilevati i valori degli indicatori specificati all'interno del Piano di monitoraggio e sottoposti ad analisi e valutazione. I "Report di monitoraggio" approvati contengono pertanto i dati rilevati su un set di 21 indicatori e parametri ambientali che consentono la rappresentazione sia delle condizioni delle risorse naturali che dell'andamento della loro caratteristiche qualitative nel tempo. Occorre ricordare che il PdA ha trovato la completa applicazione in Veneto già nel 2006, rendendo immediatamente manifesta la necessità, da parte

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

degli allevamenti zootecnici, di un elevato grado di impegno per poter rispettare una regolamentazione ritenuta particolarmente restrittiva. Di conseguenza, fin dai primi periodi gli operatori agricoli e le Istituzioni competenti avevano ipotizzato di avanzare presso la Commissione europea la richiesta di un provvedimento di deroga al limite di 170 kg/ha di azoto da effluente di allevamento applicabile annualmente sulle superfici agricole. Ciò avrebbe consentito la distribuzione di una quantità di azoto ritenuta più adeguata alle esigenze delle colture praticate, in particolare, nella pianura padana. La Deroga Nitrati è stata successivamente approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea del 3 novembre 2011 (decisione 2011/721/UE), al termine di una lunga fase di negoziazione con le Autorità nazionali e le Regioni italiane interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

Dopo il primo quadriennio di applicazione, con un'adesione di una ventina di aziende su un potenziale di circa 7.000, la Giunta regionale, con DGR n. 224 del 24 febbraio 2015, ha stabilito di non procedere ulteriormente alla richiesta di Deroga Nitrati alla UE per il periodo 2015-2019.

Relativamente all'applicazione del "*Secondo Programma d'Azione Nitrati*" della Regione del Veneto (PDA 2012 – 2015), gli aspetti che rappresentano i punti di forza e di debolezza (criticità presenti), possono essere così riassunti.

Punti di forza:

- a) crescente consapevolezza degli operatori;
- b) elevata adesione e quindi un rilevante grado di osservanza degli adempimenti amministrativi;
- c) presenza di una struttura informatizzata di predisposizione della documentazione amministrativa;
- d) permanenza di equilibrio nel rapporto SAU aziendale/patrimonio zootecnico allevato;
- e) presenza di impianti di lavorazione di deiezioni avicole per la produzione di fertilizzanti commerciali;
- f) contenimento della pressione agrozootecnica entro i limiti di "accettabilità";
- g) flessione del carico zootecnico regionale.
- h) inserimento di fasi di successivo trattamento degli effluenti prodotti;
- i) possibilità di analisi e recupero di informazioni territoriali che permettano di dare dimostrazione costante dell'andamento delle pressioni agro-zootecniche in ZVN;
- j) applicazione fin dal 2007, del bilancio dell'azoto calibrato sulla riduzione proteica nella razione animale e alla mole di dell'animale allevato.

Punti di debolezza (criticità presenti):

- a) consistente carico burocratico amministrativo in ZVN;
- b) inefficacia della decisione di deroga nitrati. Adesione che non ha superato le poche unità nel quadriennio 2012-2015, rendendo non ipotizzabile la riproposizione dei criteri gestionali ulteriormente restrittivi individuati nella Deroga Nitrati, a fronte di un beneficio gestionale altrimenti conseguibile;
- c) permanere della concentrazione del carico zootecnico su aree limitate;
- d) presenza di fenomeni di criticità ambientali locali cui viene attribuita correlazione con l'attività agro zootecnica diffusa;
- e) elevata dipendenza della manifestazione delle criticità acute dai fenomeni climatico-ambientali;
- f) mancanza di adeguati strumenti per tener conto delle variazioni meteo-climatiche che si manifestano nel territorio interessato.

L'entrata in vigore del DM 7 aprile 2006 è avvenuta al termine di una prolungata fase preparatoria. L'approvazione del provvedimento nazionale si era infatti resa indifferibile per poter dotare le Regioni dei criteri tecnici necessari alla formalizzazione dei "*Programmi d'Azione*" nel quadro della procedura prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 (già definita dall'articolo 19 del previgente D. Lgs. n. 152/1999). Nell'urgenza di dare recepimento alla direttiva 91/676/CEE con detto decreto ministeriale, non è stato possibile effettuare un'adeguata opera di definizione degli aspetti tecnici (e relativi effetti agronomici ed ambientali) e di quelli normativi atti a ricondurre anche la produzione e l'uso agronomico del digestato nell'ambito della disciplina dell'utilizzazione degli effluenti zootecnici. Sulla base delle sollecitazioni degli imprenditori agricoli, che si sono trovati a

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

dover operare nell'ambito di un quadro normativo e amministrativo non facilmente interpretabile e disomogeneo a livello interregionale, è stata avviata già nei primi anni di applicazione, l'azione di riconsiderazione di quegli elementi che si erano rilevati critici nel DM 7 aprile 2006; ma, soprattutto, si è intensificata la richiesta di una regolamentazione che considerasse adeguatamente il ruolo che poteva essere svolto dalla "filiera" di produzione del biogas nel territorio. Con il "*nuovo DM effluenti*" sono stati pertanto individuati tutti gli elementi che rendono il digestato idoneo all'uso agronomico, a partire dalle matrici da sottoporre a trattamento, fino alla caratterizzazione del materiale dal punto di vista chimico e microbiologico e si stabiliscono, inoltre, le precauzioni e le limitazioni di carattere gestionale che devono essere rispettate da parte degli operatori a tutela dell'ambiente. L'approvazione del testo del DM 25.02.2016 ha seguito nondimeno un iter particolarmente impegnativo, vista la diversità degli aspetti da considerare, sia dal punto di vista meramente tecnico, come dal punto di vista normativo e procedurale.

L'AGGIORNAMENTO 2016-2019 DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI

Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al "Secondo Programma d'Azione" (DGR n. 1150/2011), nel "*Terzo programma d'Azione*", verrà a mancare lo scenario di "*Deroga Nitrati*", che comportava valutazioni sul maggiore utilizzo dell'effluente zootecnico ammesso con le modalità della decisione 2011/721/UE; questa infatti consentiva, a fronte di un insieme di rigorosi impegni gestionali e agronomici, un apporto di effluente in quantità annua pari a 250 kg/ha, anziché 170 kg/ha. Nella proposta di nuovo Programma sono previste prescrizioni di maggior dettaglio concernenti la gestione degli effluenti di allevamento sottoposti a trattamenti di digestione anaerobica, anche qualora miscelati con biomassa vegetale di origine agricola o con sottoprodotti di origine agricola, forestale o agroindustriale aventi i requisiti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006; viene così identificato un materiale, derivante dal trattamento di digestione anaerobica, la cui gestione complessiva (compreso il successivo uso agronomico) è assimilata a quella dell'utilizzo degli effluenti di allevamento. Sono stati infatti messi a punto sia tutti criteri per la gestione aziendale agronomica degli effluenti digestati nell'ambito dei fabbisogni nutrizionali delle colture ed in rapporto alle misure di tutela ambientale, sia le procedure amministrative atte a dare tracciabilità dell'utilizzo delle matrici nelle fasi di trattamento e nella successiva fase di utilizzo agronomico del digestato. Con il nuovo Programma sono confermati i criteri attuativi e le indicazioni procedurali necessari alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) annuale per le Zone Vulnerabili e per le Zone Ordinarie, nonché alla compilazione del Registro delle concimazioni. Per quanto riguarda i divieti stagionali di spandimento, l'introduzione di una certa flessibilità dell'entrata in vigore dei periodi di sospensione potrà consentire una gestione degli spandimenti più attenta alle condizioni agronomiche e colturali in essere, con benefici ambientali che possono assumere un rilievo significativo in termini di minori rilasci azotati nell'ambiente, fatto salvo apposito e necessario bollettino meteo redatto da ARPAV.

Vengono introdotti i parametri di produzione di azoto e di effluenti derivanti dall'allevamento bufalino, elaborati dal Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio dell'Università di Napoli Federico II. Vengono inoltre introdotti, nell'ambito delle categorie di materiali di cui è ammesso l'uso agronomico, anche i reflui derivanti dall'attività di piscicoltura, in quanto previsti dall'articolo 74 del D. Lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda l'uso agronomico delle acque reflue aziendali, il DM 25 febbraio 2016 riprende i criteri generali già stabiliti con il previgente DM 7 aprile 2006, individuando alcune ulteriori tipologie di materiali e procedure per ammettere il loro spandimento sulle superfici agricole. Si prevede pertanto che gli allevamenti che effettuano trasformazione del latte di propria produzione in misura prevalente e le "piccole aziende agroalimentari", qualora intendano utilizzare acque reflue contenenti anche sottoprodotti provenienti dalle lavorazioni casearie, lo possano fare sulla base di un'apposita relazione tecnica che dimostri l'idoneità dei siti di spandimento, nonché previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, a garanzia dell'assenza di problematiche di tipo sanitario.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Gli articoli che contengono le principali variazioni del nuovo PdA 2016-2019 rispetto al precedente 2012-2015, così come meglio dettagliati e specificati dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota prot. reg. n. 440645 del 11/11/2016, possono essere così di seguito riassunti.

DIVIETI DI SPANDIMENTO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Revisione distanze di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici				
Coerentemente con la normativa nazionale (DM n. 5046 del 25.2.2016) sono state ridotte le distanze minime di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici. Si conferma l'obbligatorietà della copertura vegetale permanente ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate.	Art. 4 Comma 1	Art. 36 Comma 1	Art. 4 Comma 1	SI
Possibilità di utilizzo di liquami e assimilati, letami e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici su terreni in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche				
La pendenza entro cui è possibile attuare le operazioni di utilizzazione agronomica è incrementata dal 10% al 20%, (anziché dal 10% al 15% come previsto invece nel precedente PdA) ma solo quando siano garantite misure volte ad evitare il ruscellamento, attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione delle migliori tecniche di spandimento disponibili.	Letami e assimilati Art. 4 Comma 5 Liquami e assimilati Art. 5 Comma 5	Liquami Art. 37 Comma 4	Letami e assimilati Art. 4 Comma 6 Liquami e assimilati Art. 5 Comma 5	SI
Introduzione di maggior flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale				
Viene mantenuta la stessa durata dei periodi di utilizzazione agronomica prevista dalla passata disciplina, e, conformemente al DM. n. 5046 del 25.2.2016, è stata prevista una maggiore flessibilità con la possibilità di spostamento dei giorni di inizio e di fine del periodo di divieto autunno/invernale. Sono disciplinate anche le eventualità di sospensione del periodo di divieto, sulla base di criteri pedoclimatici oggettivi, attraverso l'utilizzo delle previsioni meteorologiche. Permane il divieto nella stagione autunno-invernale per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, per un periodo di 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento interfilare permanente). Tale durata del divieto è estesa all'erba medica, ai terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	Art. 8 Comma 1 Lettera c)	Art. 40 Comma 1 Lettera d) Punto 1)	Art. 6 Comma 1 Lettera d) Punto 1)	SI



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione È vietato generare fenomeni di aerosol laddove si utilizzino tecniche di fertirrigazione con liquami o materiali assimilati.	Dal primo PDA 2007-2011 DGR n. 2495/2006 Art. 9 Comma 1 Art. 15	Art. 34 Comma 3 (Solo Digestato)	Art. 7 - Comma 2 Primo trattino - Comma 4 (disposizione introdotta anche in ZO)	SI
Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acque reflue, effluente zootecnico e concimi azotati di sintesi chimica) nel conteggio del MAS Nel calcolo della quantità dei fabbisogni azotati (MAS), per i quali la presente disciplina stabilisce un limite per coltura, rientra qualsiasi forma azotata proveniente da biomassa vegetale, da acqua reflua o da effluente zootecnico palabile o non palabile e da fertilizzanti azotati di sintesi chimica. Questo criterio è adottato in modo uniforme su tutto il territorio regionale.	Allegato Tabella 1 "Apporti massimi di azoto (MAS)"	Art. 14 Comma 1 Art. 21 Comma 2 (Digestato)	Art. 8 Comma 2 (disposizione introdotta anche in ZO)	SI
Inserimento di tutto il comparto del digestato proveniente da sola biomassa vegetale (colture dedicate) nella classificazione di digestato agrozootecnico Ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto e delle disposizioni recate dal nuovo DM 25.2.2016, il Programma d'Azione inserisce, ora, nella classificazione di "digestato agrozootecnico", anche il digestato proveniente da sola biomassa vegetale. Le matrici vegetali impiegate nel trattamento hanno subito una "digestione" analoga a quella che i medesimi materiali subiscono nell'apparato digerente dell'animale. Il digestato da sola biomassa vegetale rientra in tal modo all'interno dei "sottoprodotti" (e pertanto del "sottoprodotto" deve avere i requisiti richiesti) di cui può essere effettuato un uso agronomico, analogamente agli effluenti di allevamento, nell'ambito della disciplina che regola l'utilizzo dei fertilizzanti azotati. Ciò attiva il rispetto di tutte le prescrizioni, dei limiti e divieti correlati allo spandimento del digestato, già peraltro adottate nelle autorizzazioni – sulla base di altra disciplina – degli impianti così alimentati. Dal punto di vista amministrativo saranno unificate le procedure da attivare ai fini del controllo della gestione e dell'uso agronomico (presentazione della comunicazione, compilazione del registro delle concimazioni e altra documentazione necessaria al dare tracciabilità al digestato da sola biomassa vegetale).	Non presente In assenza di normativa le procedure di Comunicazione assimilavano il digestato da sola biomasse vegetale alle "acque reflue" (vedi Rapporto Ambientale adottato, Cap. 2.1 "Digestato da sole biomasse vegetali")	Art. 22 Comma 1 Lettera b) Comma 3 Allegato IX	Art. 14 Comma 1 Lettera b)	NO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TRATTAMENTI E STOCCAGGI	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Regolamentazione dell'accumulo in campo di biomasse da residui coltivazioni agricole, biomasse da residui lavorazione industriali e compost delle stesse Sono inserite prescrizioni per il materiale vegetale raccolto in cumuli in campo. La gestione degli accumuli in campo di determinate biomasse vegetali, a pari di quanto previsto per i letami, è finalizzata al loro utilizzo agronomico sui terreni circostanti e al loro conferimento ai centri di trattamento, ed è consentito per un massimo di 30 giorni. Il rispetto di tali prescrizioni ha il duplice obiettivo di impedire il rilascio di sostanze che può verificarsi durante una fase stoccaggio incontrollato e adempiere a indicazioni che consentono di differenziarne la gestione rispetto a quella prevista per i rifiuti, anche rispetto agli adempimenti di tipo amministrativo.	Non presente	Non presente	Art. 11 Comma 5 (disposizione introdotta anche in ZO)	NO
Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, a condizione che siano dotati di un sistema di contenimento in terra, di un fosso di guardia perimetrale, di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto e di un sistema di estrazione del contenuto dal basso. Tale apprestamento, che consente un controllo semplice ed efficace del rispetto di quanto prescritto dalla norma, consente altresì di evitare interventi strutturali aziendali che modificano il sito in modo irreversibile.	Non presente	Art. 12 Comma 5	Art. 12 Comma 9 (disposizione introdotta anche in ZO)	SI

DIGESTATO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Utilizzo del digestato agroindustriale ai fini agronomici Va precisato che l'utilizzo del digestato agrozootecnico era già regolamentato nell'ambito della disciplina regionale. Diversamente, nell'ambito del nuovo Programma d'Azione, vengono codificati la definizione, i vincoli ed i criteri di utilizzazione riguardanti il digestato agroindustriale. Le due tipologie di digestato citate si differenziano, sostanzialmente, in ragione delle diverse categorie di materiali, da soli o in miscela tra loro, che sono ammessi nei rispettivi cicli di produzione del digestato da utilizzare ai fini agronomici.	Non presente	Utilizzazione agronomica Art. 29 Comma 1 Produzione Art. 30 Commi 1, 2 e 3	Utilizzazione agronomica Art. 20 Commi 1, 2 e 3 Produzione Art. 21 Commi 1, 2 e 3	SI
Stima della perdita (20%) in fase di stoccaggio della quota di azoto al campo di origine non zootecnica Viene inserita l'indicazione relativa alla perdita di azoto per volatilizzazione, per la parte proveniente da matrici vegetali, che si produce nella fase di stoccaggio del digestato, essendo considerato a "bilancio zero" – in termini di input e output dell'azoto – il solo processo di digestione anaerobica. Il DM 25.2.2016 prende perciò atto delle condizioni che si rilevano nella realtà operativa. In precedenza, la differenza tra l'azoto presente nelle	Non presente	Allegato IX	Art. 18 Comma 3	NO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

matrici in input al digestore e quello del digestato in output doveva essere dimostrata tramite una relazione tecnica di un tecnico abilitato, accompagnata dal relativo piano di monitoraggio.				
Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue				
Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica deve avvenire secondo le modalità previste per i materiali palabili o non palabili. In tal modo viene data assicurazione che non abbiano a verificarsi rilasci di sostanze che possono produrre impatti negativi sulla qualità delle acque. La prescrizione è pertanto particolarmente cautelativa, in particolare per le biomasse vegetali, tenuto conto che la permanenza delle matrici in azienda prima della loro immissione nel digestore tende ad essere il più breve possibile, in relazione ai cicli di caricamento.	Non presente	Art. 32 Comma 1	Art. 22 Comma 1	SI

EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Introduzione tra gli effluenti dei reflui di allevamento provenienti dall'allevamento ittico				
Con il DM 25.2.2016, i reflui provenienti dagli allevamenti ittici di acqua dolce rientrano nella definizione di "effluenti di allevamento" e, in quanto tali, sono soggetti alla medesima disciplina qualora utilizzati ai fini agronomici. Deve pertanto essere rispettato, in primo luogo, il rapporto tra azoto di origine zootecnica apportato e la superficie utilizzata per lo spandimento; devono inoltre essere rispettati tutti i rimanenti vincoli gestionali (divieti di spandimento stagionali e territoriali) e i relativi adempimenti amministrativi.	Non presente	Art. 3 Comma 1 Lettera c)	Art. 2 Comma 1 Lettera c)	NO
Introduzione di nuove categorie di animali allevati: bufali				
A seguito delle specifiche indagini di un istituto di ricerca ed in recepimento degli esiti nell'ambito del DM 25.2.2016, è stata inserita la categoria dei bufali (non presenti nel precedente DM 7.4.2006), con i relativi parametri di quantità azoto e di effluenti prodotti.	Compresi nella categoria "bovini"	Art. 40 Comma 5 Allegato I Tabelle 1 e 2	Art. 8 Comma 4 Allegato 4	NO
Adeguamento dei parametri di produzione di liquame e letame di alcuni tipi di bovini				
In base a studi effettuati tra il 2007 e il 2009 da ricercatori dell'Università di Torino per la Regione Piemonte, sono stati adeguati parametri, in termini di peso e volume, della produzione di effluente da parte dei bovini da carne, dei capi da rimonta e delle vacche nutrici, limitatamente ad alcune tipologie di stabulazione. I parametri individuati riguardano la produzione di liquame e di letame, che è stata rilevata operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate, sia su animali allevati in allevamenti commerciali. Gli studi effettuati, pubblicati nel 2010, hanno dimostrato la sovrastima derivante dai calcoli realizzati ai fini della predisposizione del DM 7.4.2006.	Allegato I Tabelle 1 e 2	Allegato I Tabella 1 Assimilazione e delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso Tabella 2	Allegato 4	NO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ACQUE REFLUE AZIENDALI	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
Utilizzo delle acque reflue di cantina e semplificazione amministrativa Nell'utilizzo delle acque reflue provenienti dai lavaggi delle cantine, le aziende che ne effettuano lo spandimento sulle superfici agricole in quantità di azoto inferiore a 250 kg/anno possono essere esonerate dalla presentazione alla Provincia della "comunicazione". Quest'ultima sarà sostituita da una dichiarazione di "non significatività" ambientale dell'intervento. Va a tale proposito ricordato che l'azoto mediamente contenuto nelle comunicazioni a sistema che riguardano lo spandimento delle acque reflue di cantina assommava a 50 kg/N/anno, per una superficie media interessata alla distribuzione pari a 6 ha.	Non presente	Art. 15 Comma 5	Art. 35 Comma 1	NO
Utilizzo delle acque reflue di caseificio Si prevede che gli allevamenti che effettuano trasformazione del latte di propria produzione in misura prevalente e le "piccole aziende agroalimentari", qualora intendano utilizzare acque reflue contenenti anche sottoprodotti provenienti dalle lavorazioni casearie, lo possano fare sulla base di un'apposita relazione tecnica che dimostri l'idoneità dei siti di spandimento, nonché previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, a garanzia dell'assenza di problematiche di tipo sanitario.	DM 7.4.2006 DGR n. 2495/2006 Art. 11 Comma 2 Lettera e) La disposizione escludeva le aziende > 100.000 l. Il DM 7.4.2006 non prevedeva l'utilizzo acque reflue "addizionate". Non era prevista la relazione tecnica.	Art. 15 Comma 3	Art. 29 Comma 3	NO

Il Programma d'Azione (PdA) individua le misure di tutela ambientale finalizzate alla riduzione delle perdite di composti azotati di origine agricola verso le acque superficiali e sotterranee nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), perseguendo i seguenti obiettivi generali:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, con particolare riguardo alla salvaguardia di quelle destinate al consumo umano;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto;
- ottimizzare l'efficienza della concimazione distribuendo l'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e frazionando il quantitativo in più distribuzioni.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi nel territorio delle zone designate vulnerabili ai nitrati, il PdA 2016-2019 disciplina le modalità di gestione e di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rappresentati da:

- effluenti zootecnici;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- digestati derivanti da effluenti zootecnici sottoposti a trattamento, anche in miscela con materiali di origine vegetale, nel caso dei trattamenti di digestione anaerobica, e da altri digestati contenenti sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- concimi di sintesi chimica;
- acque reflue aziendali.

In linea generale, attraverso la regolamentazione dell'intera filiera del refluo zootecnico (dalla produzione in stalla alla distribuzione in campo, ovvero solo una o più fasi della filiera il PdA coinvolge le aziende agricole che operano in ZVN ed effettuano la fertilizzazione azotata delle colture, o che utilizzano anche solamente concimi azotati di sintesi chimica. Le misure di gestione degli effluenti zootecnici individuate dal Programma d'Azione sono inoltre coerenti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela ambientale in termini generali.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA STRATEGICA DI PROGRAMMA D'AZIONE

Gli esiti del piano di monitoraggio del vigente "*Secondo Programma d'Azione (2012-2015)*", non hanno evidenziato sostanziali problematiche ambientali legate ai superamenti delle concentrazioni d'azoto nelle varie matrici monitorate. La valutazione ambientale strategica è stata pertanto sviluppata prendendo come riferimento i nuovi elementi introdotti dal "*Terzo programma d'Azione Nitrati (2016-2019)*", a modifica o integrazione di quelli già precedentemente adottati e che possono avere una qualche rilevanza sulle componenti ambientali.

Come evidenziato in precedenza, alcune modifiche che riguardano la semplificazione amministrativa o azioni di miglioramento di tipo amministrativo e gestionale, non sono state valutate vista la loro limitata rilevanza dal punto di vista ambientale. In tabella vengono, pertanto, riassunte le modifiche mettendo in evidenza quelle che, per possibili effetti in ambito ambientale, necessitano di essere sottoposte a valutazione.

MODIFICHE PdA 2016-2020	Da valutare
DIVIETI DI SPANDIMENTO	
Revisione distanze di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici	SI
Possibilità di utilizzo di liquami e letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici su terreni in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche	SI
Introduzione di maggior flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale	SI
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	
Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione	SI
Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acqua reflue effluente zootecnico e da sintesi chimica) nel conteggio del MAS	SI
Inserimento di tutto il comparto del digestato proveniente da sola biomassa vegetale (colture dedicate) nella classificazione di digestato agro zootecnico	NO

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE La presenza degli impianti di digestione anaerobica che trattano sole biomasse vegetali e producono digestato "verde" – successivamente utilizzato ai fini agronomici – costituisce una realtà già presente sul territorio veneto. Specifiche Conferenze di Servizi autorizzano gli impianti all'esercizio per l'utilizzo di sole colture dedicate (materie prime vegetali). Alle Conferenze sono presenti tutti i soggetti pubblici competenti in materia ambientale, titolati a proporre le necessarie prescrizioni di salvaguardia ambientale; in tale sede è sempre stato fatto riferimento alla disciplina sull'uso degli effluenti di allevamento. L'inclusione del digestato da biomasse vegetali nella classificazione del digestato agrozootecnico, ora previsto dall'articolo 22 del DM 25.2.2016, non riduce la tutela ambientale, poiché si vanno ad applicare criteri di gestione agronomica già applicati in Veneto nel caso in cui sono utilizzate anche altre biomasse di origine vegetale, oltreché effluenti di allevamento. In proposito, l'analisi delle pressioni del comparto è rappresentata dal paragrafo specifico inserito nel Rapporto Ambientale, come in atti.	
TRATTAMENTI E STOCCAGGI	
Regolamentazione dell'accumulo in campo di biomasse da residui coltivazioni agricole, biomasse da residui lavorazione industriali e compost delle stesse	NO
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE In questo caso non si ravvisano pressioni ambientali derivanti da un accumulo temporaneo (30 giorni) di materiale di origine vegetale che verrà comunque restituito ai terreni sotto forma di ammendante. Anche per tali matrici vegetali il contenuto di azoto vegetale è comunque gestito nel Registro delle concimazioni, nel rispetto dei limiti del MAS. Inoltre, le specifiche dell'art. 11 comma 5 del PdA "...qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura".	
Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico	SI
DIGESTATO	
Utilizzo del digestato agroindustriale ai fini agronomici	SI
Stima della perdita (20%) in fase di stoccaggio della quota di azoto al campo di origine non zootecnica	NO
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE L'indicazione della stima della perdita per volatilizzazione della quota del 20% di azoto di origine non zootecnica in fase di stoccaggio è già fornita dal decreto nazionale (DM 25.2.2016), come notificato alla Commissione europea. Tale riduzione costituisce un presa d'atto della condizione che si manifesta in modo analogo, e che viene già applicata, nel caso degli effluenti di allevamento. Per questi ultimi si applica una riduzione del 28% tra l'azoto presente nell' "escreto" e quello che viene distribuito sui terreni al termine del ciclo dell'effluente produzione-stoccaggio-distribuzione. Va altresì considerato che le procedure stabilite con il precedente Programma d'Azione regionale prevedevano che, qualora vi fosse differenza tra la quantità di azoto immesso con le matrici nel digestore e quello che veniva utilizzato ai fini agronomici, fosse presentata una relazione tecnica idonea a giustificare la perdita azotata. Pertanto, dal punto di vista ambientale, non risulta esservi una modifica delle pressioni ambientali.	
Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue	SI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	
Introduzione di allevamento dei reflui provenienti dall'allevamento ittico tra gli effluenti	NO
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE L'inclusione nella categoria degli effluenti di allevamento è effettuata in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DM 25.2.2016 che, a sua volta, inserendo detto materiale tra gli effluenti, rettifica la sua esclusione attuata dal previgente DM 7.4.2006. La parte solida dei reflui dell'allevamento ittico si compone essenzialmente di cibo non consumato, deiezioni prodotte dal metabolismo dei pesci, solidi trasportati nell'impianto dal flusso di acqua in entrata	

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

dalla sorgente esterna e da micro-alghe e batteri. Se si esclude parte dei materiali solidi trasportati dall'acqua, gli altri materiali apportano ai terreni – dopo l'opportuno periodo di stoccaggio – azoto organico di origine animale e vegetale, analogamente a quanto accade con la distribuzione degli effluenti a allevamento. A differenza di questi ultimi, tuttavia, non essendo il parametro dell'azoto applicabile ai terreni quantificato in ragione del peso vivo allevato, gli operatori dovranno provvedere a effettuare la determinazione tramite analisi chimica e a disporre di superfici agricole in misura idonea e di colture in grado utilizzare tale nutriente, analogamente a quanto avviene per i restanti effluenti animali. Non si ravvisano pertanto presupposti per il verificarsi di un potenziale aggravio delle pressioni ambientali.

Introduzione nuove categorie di animali allevati: bufali

NO

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

Il previgente DM 07.04.2006 includeva i bufalini nella categoria dei bovini da latte e, l'aver creato per i primi una categoria a sé stante, ai fini della determinazione dei parametri di quantità di effluenti e di azoto ivi contenuto nelle tabelle 1 e 2 del DM 25.02.2016 recepisce le nuove conoscenze acquisite tramite specifici studi scientifici svolti da Istituti di ricerca nazionali. Anche questi parametri di azoto prodotto sono stati notificati a livello comunitario.

Adeguamento parametri di produzione di liquame e letame di alcuni tipi di bovini

NO

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

Simili motivazioni valgono per l'adeguamento dei parametri delle tabelle 1 e 2 del DM 25.02.2016, effettuato sulla base delle conoscenze acquisite tramite specifici studi scientifici più aggiornati che hanno giustificato la riduzione delle quantità effluente palabile e non palabile di cui è possibile fare uso agronomico. Nel contempo, limitatamente alle vacche nutrici, viene modificato e ridotto il contenuto di azoto prodotto per unità di peso vivo. In questo caso valgono le considerazioni fatte per i bufali. Negli altri casi invece, a parità di contenuto di azoto nell'effluente, non viene ridotto il fabbisogno di superfici necessarie alla ditta per l'applicazione del medesimo quantitativo di azoto. Si riduce invece la quantità di effluente che viene apportato per unità di superficie e, soprattutto, la quantità di liquame. Poiché la gestione di tale materiale, nelle aree ad elevato carico zootecnico, determina pressioni ambientali significative, la sua riduzione si è ritenuto che possa comportare vantaggi ambientali.

ACQUE REFLUE AZIENDALI

Utilizzo delle acque reflue di cantina e semplificazione amministrativa

NO

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

L'utilizzo delle acque reflue, ed in particolar modo di quelle derivanti da processi enologici, svolge essenzialmente una funzione irrigua, in quanto l'apporto di nutrienti è molto basso, come appurato in base all'analisi dei dati estratti dalle comunicazioni per il loro utilizzo agronomico presentate alle Province del Veneto. Oltre il 98% delle aziende che hanno presentato la comunicazione di utilizzazione agronomica di lavaggio della cantina ricade produce una quantità di azoto ivi contenuta inferiore a 250 kg. Per lo spandimento di tali quantitativi è di norma sufficiente una superficie di circa 1 ha. Nel contempo, il contenuto medio di azoto utilizzato dichiarato nelle 1370 comunicazioni di spandimento valide al 2015 è pari a circa 20 kg. Tali dati giustificano la semplificazione amministrativa proposta, in virtù pressione ambientale irrilevante determinata dagli interventi ricadenti nell'ambito di tali procedure agevolate.

Utilizzo delle acque reflue di caseificio

NO

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

L'uso agronomico delle acque reflue derivanti dai processi lattiero-caseari non costituisce un'innovazione rispetto alle pratiche precedentemente regolamentate dal DM 07.04.2006 e dalla disciplina regionale di recepimento. Viene concessa sostanzialmente una maggiore flessibilità nell'uso dei sottoprodotti ammessi, facendo comunque salvi i presupposti di tutela igienico-sanitari e ambientale (è prevista autorizzazione Autorità sanitaria e la relazione tecnico-agronomica).

Inoltre, per l'utilizzo agronomico delle acque reflue da caseificio è stato effettuato da ARPAV lo studio del territorio effettuato sulla base della Carta dei suoli regionale individuando le superfici con caratteristiche di idoneità allo spandimento (allegato 9a e 9b alla DGR n. 1200/2016).

Tutte le necessarie condizioni di tutela ambientale sono state perciò determinate in via preliminare.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Nel caso delle superfici non comprese tra quelle individuate come sopra indicato, la relazione tecnica che accompagna la comunicazione di spandimento è funzionale ad effettuare la valutazione, da parte di ARPAV e della Provincia, delle condizioni di ammissibilità agli spandimenti in ambiti locali particolari.

Il presente "Terzo Programma d'Azione" (2016 – 2019), introduce le modifiche sopra evidenziate su un background informativo noto rappresentato dal "Rapporto ambientale – VAS 2011", sulla base informativa rappresentata dagli esiti del costante monitoraggio ambientale, svolto nel corso del quadriennio 2012 – 2015. Ne risulta come il "Terzo Programma d'Azione" (2016 – 2019), non stravolga e modifichi profondamente il Programma precedente e che quindi i potenziali impatti potrebbero essere generati esclusivamente dalle componenti introdotte dal presente nuovo programma, "Terzo Programma d'Azione", rispetto al precedente verificato e monitorato "Secondo Programma d'Azione", 2012 – 2015.

La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in quanto struttura regionale proponente il Programma, ha approvato, con DDR n. 106 del 25/9/2015, il Documento preliminare e il Rapporto ambientale preliminare della procedura VAS del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati. In questi documenti, vengono collocati, tra l'altro, la sintesi dei contenuti del Programma d'Azione, il ruolo della VAS nel processo di formazione del Programma, il rapporto con piani e programmi pertinenti (coerenza interna e esterna), la caratterizzazione dello stato dell'ambiente, e i possibili effetti significativi del programma.

Successivamente, con nota prot. n. 393902 del 1 ottobre 2015 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, sono state informate dell'approvazione del "Documento Preliminare VAS" e del "Rapporto Ambientale Preliminare VAS" e coinvolte nel processo di Valutazione ambientale la commissione regionale VAS e le Autorità ambientali, per espletare la fase di consultazione finalizzata a definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso.

La Commissione regionale VAS, con parere n. 163 del 25/11/2015, ha posto le seguenti indicazioni e prescrizioni in riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare del "Terzo Programma d'Azione Nitrati":

1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del Piano in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili qual esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri dalle Autorità Ambientali consultate;
3. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermino. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni del Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione;
4. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati;
5. dovranno essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del Programma siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione;
6. dovrà essere redatta, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

STATO DELL'AMBIENTE**La realtà zootecnica veneta**

Per comprendere ruolo ed effetti esercitati dalle pressioni ambientali derivanti dalle attività zootecniche, con particolare riferimento a quelle che riguardano le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), è necessario quantificare e ubicare la produzione e l'utilizzazione dei

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

carichi zootecnici di azoto. A tal fine, è stato fatto riferimento, qualora un loro continuo aggiornamento consentisse l'acquisizione del dato, alle banche dati utilizzate nel Rapporto ambientale "VAS nitrati 2011", nonché dei Report ambientali e dei monitoraggi effettuati, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai sensi del "Secondo Programma d'azione 2012-2015".

Sono state utilizzate pertanto prioritariamente le informazioni contenute nelle "Comunicazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici" presentate alle Province, nella forma "completa" o "semplificata", ai sensi della DGR n. 2495/2006, dagli allevatori che producono e/o utilizzano per la fertilizzazione delle colture, gli effluenti zootecnici e che coprono una rilevante quota del patrimonio zootecnico veneto allevato nelle zone vulnerabili (ZVN), perché sono presentate dalle aziende che producono o utilizzano una quantità di azoto superiore a 1000 kg/anno; nelle Zone Ordinarie (ZO) il campione ha una rappresentatività minore, perché il limite oltre il quale la norma stabilisce l'obbligo di presentazione alla Provincia della comunicazione, interviene al di sopra dei 3.000 kg/anno di azoto zootecnico prodotti o utilizzati.

In considerazione della scarsità e della progressiva riduzione degli allevamenti di minore dimensione, che non sono in grado esercitare attività economicamente sostenibili, e considerato che gli allevamenti di ridotte dimensioni sono meno significativi anche dal punto delle pressioni ambientali, si ritiene che, ai fini della presente valutazione, l'universo indagato nel presente rapporto sia adeguatamente rappresentativo, e copra la parte più significativa e rilevante del carico zootecnico esistente in regione, in particolar modo nelle zone vulnerabili.

Le elaborazioni relativamente allo stato dell'ambiente considerando le diverse matrici ambientali, sono state effettuate dagli Uffici della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca utilizzando il "Data Warehouse Nitrati", strumento appositamente allestito per la consultazione di tale fonte informativa e, ove necessario, elaborando direttamente le informazioni contenute nei database originali; in entrambi i casi si è fatto riferimento alle Comunicazioni presentate fino alla data del 31 dicembre 2015.

I principali parametri utili per caratterizzare l'attività zootecnica regionale e ove possibile anche per la loro variazione temporale sulla base delle elaborazioni già eseguite con i monitoraggi 2012 e 2013, e con il "Rapporto ambientale preliminare (VAS) 2015", sono:

- **Numero di Comunicazioni.** Al 31.12.2015, il numero totale di comunicazioni valide era pari a 5.320 di cui 3.495 (65,7%) in ZVN e 1.825 (34,3%) in ZO. In entrambe le zone prevalgono sempre le comunicazioni "complete" (66,5% in ZV e 59,1% in ZO) che in totale ammontano a 3.410 (64,1%). Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, tra le Province con maggiore numero di comunicazioni presentate prevalgono Verona e Treviso, che insieme raccolgono circa il 59,8% del totale regionale; consistente anche il numero di comunicazioni presentate in ZVN in provincia di Vicenza e Padova (rispettivamente pari a 12,4% e 16,5% sul totale regionale); più contenuto invece risulta il numero di comunicazioni presentate in provincia di Rovigo che, nonostante sia classificata completamente per intero in ZVN, istruisce circa il 9,3% del totale delle Comunicazioni presentate in Regione del Veneto. Poco significativo infine il numero di Comunicazioni presentate in provincia di Venezia e Belluno (rispettivamente pari circa il 4,4% e allo 0,1% del totale regionale).
- **Numero di allevamenti.** Nell'arco del periodo 2010-2014 si è verificata una contrazione del numero di allevamenti dichiarati nel complesso delle Comunicazioni presentate, seppur con valori più contenuti rispetto al calo verificatosi per le Comunicazioni presentate; si può valutare pertanto che sia in corso un processo di concentrazione della attività zootecnica presso le strutture più efficienti e competitive. Va precisato, peraltro, che le Comunicazioni sono presentate dalla ditta, con propria partiva IVA, e che alla medesima ditta possono fare riferimento più insediamenti produttivi. Dalle Comunicazioni presentate è possibile anche ricavare anche il numero di insediamenti zootecnici (più comunemente "stalle"). In totale essi ammontano a 7.091 unità di cui 4.451 unità (62,8%) ubicati in ZV e 2.640 unità (37,2%) ubicati in ZO. Con riferimento alla ZV, la distribuzione a livello provinciale segue gli stessi andamenti sopra descritti per le Comunicazioni

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Effluenti di allevamento e azoto prodotto. La determinazione dei quantitativi di azoto di origine zootecnica prodotto e di quello utilizzato dagli allevamenti si basa sui parametri fissati con norma nazionale (DM 25.02.2016), che stabilisce i valori dell'azoto "al campo" (cioè dell'azoto escreto dagli animali, al netto delle perdite per rimozione e stoccaggio), nonché dei volumi e del peso degli effluenti prodotti per unità di peso vivo. Il quantitativo totale di azoto da effluenti prodotto annualmente in Veneto dagli allevamenti considerati ammonta a 47.772.863 kg, di cui il 61,2% è prodotto nelle zone vulnerabili ai nitrati. Il primo aspetto da considerare nelle valutazioni sulla produzione di azoto da effluente è dato dall'analisi delle informazioni concernenti il patrimonio zootecnico regionale, e come questo è andato evolvendosi nel corso del periodo di tempo allo studio. Dall'analisi dei dati è possibile ricavare un quadro del contesto zootecnico regionale che vede la riduzione significativa della consistenza regionale di capi bovini, che diminuiscono del 6,62%, e suini (-7,62%). Crescono nel complesso invece gli avicoli (+9,31%), anche se tale incremento è dovuto principalmente ai polli da carne (+18,85%) e, in misura minore, ai tacchini (+4,61%).
- Azoto zootecnico ceduto. Dall'analisi dell'andamento della produzione di azoto da allevamento zootecnico, periodo 2010-2015 è possibile evidenziare che negli ultimi 5 anni rimane pressoché costante in Veneto la quota di azoto prodotto, di azoto utilizzato agronomicamente e di quello "ceduto". Elaborazioni recentemente condotte sulle informazioni contenute nelle comunicazioni permettono di approfondire la conoscenza del fenomeno dei circa 16 milioni di kilogrammi di azoto zootecnico che costituiscono l'entità di azoto zootecnico annualmente ceduto, permettendo di precisare che circa l'82% è costituito da azoto proveniente da effluenti palabili, il 15% da effluenti non palabili e il restante 3% è costituito da cessione di forme di effluenti trattati (digestato, frazioni chiarificate, separato solido, ecc..). Complessivamente, è quindi possibile identificare il fenomeno dell'azoto ceduto a seconda della tipologia di allevamenti da quali deriva l'effluente dei circa 16 milioni di kg annui di azoto ceduto, oltre 11 milioni provengono da effluenti avicoli palabili (pollina), a cui seguono, in ordine di importanza, oltre 2 milioni di kilogrammi di azoto/anno di effluenti bovini palabili (letame) e 1.300.000 kilogrammi di effluenti bovini non palabili (liquame). Per gli altri comparti produttivi il fenomeno risulta trascurabile, probabilmente anche a fronte del minor interesse in termini di proprietà fertilizzanti dell'effluente prodotto dagli allevamenti.
- Azoto zootecnico utilizzato. La possibilità da parte delle aziende agricole e zootecniche di acquisire azoto zootecnico da altri soggetti, di cedere parte o tutto l'azoto prodotto ad altri soggetti o di adottare dei sistemi di trattamento dei reflui prodotti in grado anche di modificarne il contenuto in elementi azotati, ha comportato la necessità, per una stima dell'azoto utilizzato agronomicamente sulle superfici disponibili, di compilare un bilancio così strutturato:
$$N \text{ utilizzato agronomicamente} = N \text{ prodotto} + N \text{ acquisito} - N \text{ ceduto} \pm N \text{ trattamenti}$$

L'applicazione della formula sopra riportata ha stimato un quantitativo di azoto utilizzato agronomicamente in Regione del Veneto pari a 34.504 t/anno, di cui 15.645 t (pari al 45,34%), utilizzato in ZVN. Dall'analisi dei dati, si evidenzia una situazione di lieve incremento, tra il 2010 e il 2015 (+2,86%), dell'azoto di origine zootecnica distribuito sulla SAU regionale; incremento, peraltro, da attribuire all'utilizzo effettuato nelle zone non vulnerabili (+5,58%), a fronte di una costanza degli utilizzi in ZVN (dove lo scostamento è pari a -0,18%).
Per la valutazione di questo dato nell'ambito del contesto territoriale, si deve poi congiuntamente considerare l'evidenza fornita dai rilievi effettuati relativamente alla superficie utilizzata per gli spandimenti, riportati nel prosieguo della presente analisi.
- Superfici utilizzate per lo spargimento dei reflui prodotti. L'entità della superficie agricola regionale destinata agli spandimenti degli effluenti zootecnici rilevata per il 2015 è di 140.052 ha in ZVN, e quindi pari al 55,2% della superficie complessivamente utilizzata per tali utilizzi in Veneto (253.865 ha). Ciò corrisponde a poco meno di 1/3 di tutta la SAU regionale. Nel periodo 2010 – 2015, la disponibilità di terreno utile per lo spandimento degli effluenti in ZVN è aumentata di circa l'11,7%. I valori di incremento più elevati si sono riscontrati in Provincia di Venezia (+18,6%) e nelle Province di Rovigo e Padova (+15,6% e +14,9%). Anche nella

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Provincia di Treviso è stato rilevato un apprezzabile incremento della SAU dichiarata per gli spandimenti; più contenuto è l'incremento nelle Province di Vicenza (+5,3%) e Verona (+6,5%).
- Modalità di conduzione delle superfici utilizzate. Con riferimento alla modalità di conduzione, il 58,91% del totale della superficie (149.539 ha) utilizzata per la distribuzione degli effluenti a livello regionale è afferente alle aziende zootecniche o alle aziende che utilizzano gli effluenti su superfici in conduzione dell'azienda (titolo di conduzione diretta), mentre la restante quota (104.325 ha, pari al 41,09%), viene utilizzata in forza di un contratto di asservimento (atti di assenso allo spandimento).
 - Stima del carico azotato per unità di superficie. La valutazione sulla pressione dei carichi azotati di origine zootecnica sul territorio regionale, e degli impatti sulle diverse matrici ambientali, trova un primo indicatore significativo nel rapporto tra le quantità di effluenti distribuite sui terreni coltivati e l'entità di tali superfici. Tramite il confronto dei dati contenuti nelle comunicazioni di spandimento presentate dagli agricoltori è possibile effettuare una prima valutazione in tal senso. Facendo pertanto riferimento alle analisi sopra riportate, si può stimare il carico unitario di azoto per unità di superficie utilizzata per lo spandimento degli effluenti zootecnici in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN), con riferimento all'azoto zootecnico totale distribuito ai fini agronomici. Il carico medio unitario registrato per il 2015 (111,7 kg/ha), oltre ad essere largamente al di sotto della soglia del limite di 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica che può essere distribuito annualmente in ZVN - e quindi pari a poco più di 2/3 del quantitativo massimo distribuibile per unità di superficie in ZVN - risulta diminuire costantemente nel corso del quinquennio per effetto di una maggiore dotazione di superficie disponibile all'azienda agricola dichiarata in comunicazione per effettuarne gli spandimenti agronomici. Mentre la superficie aziendale dichiarata disponibile per gli spandimenti è cresciuta, tra il 2010 e il 2015, dell'11,6%, la quantità di azoto distribuita è rimasta pressoché stazionaria (-0,19%). In termini di relazione con la nuova Politica Agricola Comune (PAC), l'incremento delle superfici su cui distribuire gli effluenti e la diminuzione del carico unitario aziendale di azoto zootecnico distribuito, dà risposta anche ai criteri di diversificazione colturale prescritti dal *greening*. Ciò significa che le aziende zootecniche, dovendo anche dar spazio alla semina di leguminose per adempiere al criterio di diversificazione del *greening*, disponendo di maggior superficie, sono anche in grado di non doverla necessariamente utilizzare tutta completamente nel corso dell'anno per le attività di spandimento agronomico, dimostrando anche di poter dare rispetto alle prescrizioni dei limiti azotati distribuibili per coltura indicati dalla Tabella MAS (*Maximum Application Standard*), che risultano molto ridotti nel caso delle colture leguminose, trattandosi di azotofissatrici.
 - La filiera del trattamento degli effluenti di allevamento. La gestione complessiva degli effluenti prodotti negli allevamenti può prevedere anche il ricorso ad un trattamento specifico delle deiezioni animali, che può permettere sia vantaggi gestionali rispetto alla distribuzione agronomica del tal quale, sia la valorizzazione agronomica del prodotto, sia, in determinati casi, l'abbattimento del contenuto di azoto presente negli effluenti rispetto all'uso agronomico dell'effluente sottoposto al solo stoccaggio. Dal punto gestionale, economico e ambientale il nuovo DM richiama all'art. 33 tutte le tecniche di trattamento che rientrano nella normale buona pratica; il caso più semplice è quello del trattamento di separazione solido/liquido dei liquami, con ottenimento di una frazione palabile con migliori caratteristiche agronomiche e la cui gestione, anche dal punto di vista agronomico, è più vantaggiosa. Un ulteriore approfondimento rilevante ai fini della presente analisi va effettuato sulla "filiera" dei processi di digestione anaerobica dai quali origina il digestato; materiale – quest'ultimo – oggetto dello specifico intervento normativo operato con il decreto ministeriale 25/02/2016. Con la definizione delle procedure e dei criteri tecnici concernenti l'utilizzazione agronomica del digestato, intesa come il percorso gestionale che origina dalla produzione/acquisizione della matrice da trattare (effluente di allevamento, altra biomassa vegetale o animale), per terminare con la sua distribuzione ai fini agronomici, l'impiego in agricoltura del digestato è stato ora incluso dal DM 25/02/2016 nell'ambito della disciplina effluenti, avvallando da punto di vista

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

normativo e ambientale tale pratica aziendale, in verità già svolta secondo una prassi amministrativa e operativa che fa riferimento alle disposizioni della DGR 7 agosto 2006, n. 2495, della DGR 7 agosto 2007, n. 2439 e alla nozione di "sottoprodotto" definita dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

- Digestato da sole biomasse vegetali. Analoghe valutazioni possono essere fatte relativamente all'uso agronomico del digestato derivante dal trattamento di sole biomasse vegetali. Sono stati censiti nell'ambito della presente analisi anche gli impianti di trattamento autorizzati all'esercizio con processo di digestione anaerobica alimentato da sole biomasse vegetali. Il numero di impianti che producono il cosiddetto "digestato verde" è di gran lunga inferiore a quello che prevede l'utilizzo degli effluenti di allevamento, anche per una sola parte delle matrici trattate. Finora, l'utilizzo agronomico di quest'ultima tipologia di digestato era assoggettata ai limiti e ai vincoli agronomici e gestionali disciplinati per le acque reflue aziendali. Dal punto amministrativo, la tracciabilità del loro impiego era costituita dalla presentazione delle comunicazioni acque reflue, con il rispetto del limite MAS per coltura. Con l'applicazione delle disposizioni del DM 25/06/2016, il digestato da sola biomassa vegetale verrà ricompreso nella definizione di digestato agrozootecnico. Il dato di rilievo per una prima valutazione del "digestato verde" è la SAU destinata allo spandimento agronomico di questo materiale: nell'ambito delle zone vulnerabili, la SAU utilizzata per tali spandimenti è di 4.254 ha, su un totale regionale di 7.159 ha. L'impiego in zona vulnerabile dell'azoto proveniente da tale fonte rispecchia indicativamente una quota del 60% del dato complessivo riferito a tale utilizzo (59,4%).
- Conclusioni sul digestato agro zootecnico. All'interno delle zone vulnerabili, l'entità delle superfici complessivamente interessate alla distribuzione del digestato (con componenti di derivazione zootecnica o solo di derivazione vegetale) è pertanto pari a 26.347 ha, dei quali 22.093 ha destinati al digestato con effluente di allevamento. A livello regionale, la superficie complessiva su cui si effettua la distribuzione di digestato agro zootecnico è di 54.347 ha su 261.024 totali, pari indicativamente al 20% della SAU utilizzata per gli spandimenti e al 6,8% della SAU regionale. La figura che segue consente di visualizzare la localizzazione sul territorio regionale dei 170 siti produttivi nel cui ambito sono attivi impianti di trattamento del digestato agro zootecnico, così come ricompreso nella definizione del nuovo DM 25.02.2016 e soggetti agli adempimenti della disciplina definita dal Programma d'Azione regionale Nitrati.
- Le acque reflue aziendali. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del D. Lgs. 152/2006, già con il primo Programma d'Azione Nitrati (DGR n. 2495/06), sono stati stabiliti criteri e norme tecniche generali per lo spandimento agronomico delle acque reflue; con la successiva DGR n. 2439/2007 sono state fornite disposizioni applicative di dettaglio a cui vengono assoggettate le utilizzazioni in ambito agricolo delle acque reflue di cantine, caseifici e derivanti da piccole imprese agroalimentari. Un dato significativo che si evince sempre dai dati inseriti nel DB nitrati della Regione del Veneto, è la quantità di azoto che ognuna di queste comunicazioni riguardanti le acque reflue dichiara; in un numero complessivo di comunicazioni, che per l'anno 2015 è stato pari a 1.370, la quasi totalità (1.348 comunicazioni), presentavano un quantitativo di azoto complessivo inferiore a 1.000 kg, con specifico riferimento alle acque reflue prodotte da processi enologici. Ciò determina, per queste aziende, un impegno di tipo amministrativo sicuramente complesso, spesso a fronte della distribuzione agronomica di azoto del tutto contenute. Per questo motivo, è stata introdotta nell'ambito del nuovo Programma d'Azione, la possibilità, sempre sulla base della piattaforma informatica del software regionale dedicato, di approntare da parte di questa tipologia di aziende una dichiarazione semplificata, che comunque presenta gli elementi essenziali della comunicazione stessa, della quale non è necessario il rinnovo se non qualora si modifichino le condizioni aziendali dichiarate.
- Gli apporti di altri fertilizzanti azotati e concimi di sintesi chimica. La direttiva 91/676/CEE non prevede solo l'obbligo di disciplinare secondo gli adeguati criteri la gestione e l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, ma anche quello di contenere l'uso dei concimi chimici nei limiti di un apporto azotato complessivo (effluenti ed altri fertilizzanti e concimi azotati) non

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

eccedente il fabbisogno nutrizionale della coltura. Ne deriva la necessità, anche nell'ambito della presente analisi, di conoscere e valutare gli apporti azotati derivanti dal ricorso ai concimi di sintesi chimica. Per poter stimare l'entità di tali apporti, è stato necessario fare riferimento ai dati rilevati da ISTAT, adeguatamente ponderati sulla base degli utilizzi che possono essere effettuati nelle diverse unità territoriali considerate.

- Il consumo di concimi chimici. Analizzando un'ampia serie storica relativa all'impiego dei fertilizzanti di sintesi in agricoltura, a partire dagli anni Novanta si è assistito ad una generale flessione, in considerazione della diffusione di metodi a minore impatto ambientale, nonché per la necessità più generale di contenimento dei costi di produzione. La razionalizzazione nella scelta dei concimi ha coinciso, altresì, con una incrementata preferenza per quelli semplici rispetto a quelli complessi, un'attenzione particolare nelle dosi impiegate, ed una maggiore considerazione del valore fertilizzante degli effluenti zootecnici. Occorre in ogni caso ricordare che il dato di ISTAT non è completamente esaustivo per la contestualizzazione degli usi di azoto in sintesi in agricoltura, in quanto basato sui dati di vendita, non rappresentativo dei consumi effettivi di prodotto in campo.
- Utilizzo di acque di vegetazione e sanse da frantoio. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoii oleari è soggetta, come per quanto riguarda le acque reflue sopra descritte, alla disciplina della comunicazione preventiva al Comune, sempre a condizione che sia effettuata da aziende agricole che trattano in massima parte i loro stessi prodotti o comunque di modeste dimensioni. Lo spandimento delle sanse umide e delle acque di vegetazione dei frantoii oleari, per il triennio 2012-2014, è stato recentemente descritto nella relazione di monitoraggio redatta dal Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a marzo 2016 e trasmessa al MIPAAF. Le Comunicazioni di spandimento dei reflui oleari, acquisite dalle Amministrazioni comunali nel triennio 2012-2014, sono state complessivamente 127. Il numero di frantoii interessati da tale adempimento è stato pari a 31, di cui la maggior parte (18) ubicati sul territorio della provincia di Verona.
- Utilizzo di fanghi di depurazione. L'utilizzo dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali nei terreni agricoli è disciplinato dal D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992, di recepimento della Direttiva 86/278/CEE mentre, per quanto riguarda gli aspetti gestionali generali (trasporto, stoccaggio, trattamento, ecc.). Il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 definisce tali attività all'interno della gestione dei rifiuti. La Provincia è l'ente competente delegato al rilascio delle autorizzazioni necessarie ad effettuare le attività di spandimento (art. 6 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000). In Regione del Veneto, la norma tecnica che regola tale attività è la DGRV n. 2241/05, con cui sono state approvate le "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Aspetti ambientali

Il quadro informativo e il background di partenza, rappresenta lo stato attuale ambientale a conclusione del periodo di applicazione del precedente PdA 2012-2015. La descrizione delle succitate tematiche ambientali è stata articolata a partire da un inquadramento generale e da una trattazione delle questioni ambientali pertinenti alla matrice specificatamente rapportate al PdA.

Precipitazioni.

I due periodi climatici importanti per quanto riguarda la concimazione sono l'autunno (da metà settembre a inizio novembre) quando il rischio di dilavamento dei nutrienti è più elevato e l'ultimo mese dell'inverno (febbraio) caratterizzato da un rischio minore. Considerando le precipitazioni mensili (media regionale 1994-2015), novembre presenta i quantitativi pluviometrici più alti dell'anno e tipici delle stagioni intermedie (primavera e autunno), condividendo con i mesi di maggio e di ottobre i massimi precipitativi mensili. Il mese di febbraio, al contrario, è caratterizzato dai quantitativi più bassi con valori mediamente prossimi a 60 mm.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Aria

La gestione dei reflui zootecnici, con particolare riferimento alla fase di spandimento in agricoltura, influisce sulla matrice aria sia in termini di emissioni di ammoniaca NH_3 (gas precursore delle polveri sottili PM_{10} e $\text{PM}_{2.5}$, i cui livelli di concentrazione costituiscono attualmente una delle criticità ambientali di maggior rilievo per la Regione Veneto e per la Pianura Padana in generale), che di protossido di azoto N_2O e metano CH_4 , gas ad effetto serra (1 t di N_2O equivale a 298 t di CO_2 in termini di capacità di creare effetti negativi sul clima, mentre 1 ton di CH_4 corrisponde a 25 t di CO_2 equivalente). Parte del carico di azoto che arriva al campo durante la fase di spandimento, che non volatilizza e rimane nel suolo a disposizione delle colture, se non utilizzato sotto forma di nutrienti dalle colture e non inglobato nelle particelle di sostanza organica del terreno, può per ruscellamento e percolazione dai terreni agricoli, arrivare alle acque superficiali e profonde. Le strategie di riduzione delle emissioni in aria di ammoniaca, in programmazione a livello interregionale per l'intero Bacino Padano, possono quindi influire sulla presenza di nitrati nelle acque. Per rendere evidente il legame tra emissioni in aria ambiente e potenziale flusso di nitrati nelle acque, si riporta la stima dei flussi di N e dei relativi composti nelle due matrici, effettuata mediante il modello Nitroflussi, predisposto dal "Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia ENEA", su mandato di Enea e del Ministero dell'Ambiente. In termini di bilancio dell'azoto, la quota maggiormente dispersa nell'ambiente (e quindi non fissata dalle colture) è quella che volatilizza come ammoniaca, a cui segue il ruscellamento e la percolazione dei nitrati nelle acque. Per quanto riguarda l'ammoniaca NH_3 , un terzo delle emissioni sono associate alla stabulazione dei capi allevati e un terzo allo stoccaggio dei reflui, mentre le maggiori emissioni in fase di fertilizzazione delle superfici agricole sono attribuite all'utilizzo di prodotti di sintesi. Le stime effettuate tengono conto dell'obbligo di interrimento dei reflui zootecnici entro le 24 ore previsto dalla Direttiva Nitrati; questo comporta una diminuzione delle emissioni associate a questa attività. Per quanto riguarda invece il protossido di azoto, per il quale non sono previste emissioni in fase di ricovero, le emissioni dirette si ripartiscono quasi equamente tra fase di stoccaggio e spandimento; per quest'ultima fase il contributo dei fertilizzanti di sintesi è solo di poco superiore a quello attribuito ai reflui zootecnici. Il contributo stimato delle emissioni indirette, ossia derivanti dai processi di denitrificazione che avvengono nei suoli, è pari circa al 6%.

Acque sotterranee

Elevate concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee possono limitare la disponibilità di acque destinate al consumo umano. Nelle acque sotterranee sono presenti naturalmente solo pochi milligrammi di nitrati per litro (mg/l NO_3), ma le concentrazioni possono aumentare notevolmente a causa delle pressioni antropiche che insistono sui corpi idrici e in funzione delle caratteristiche fisiche e/o dei processi chimici che avvengono nell'acquifero stesso. Essendo lo ione nitrato completamente disciolto in acqua e difficilmente immobilizzabile dal terreno, una volta raggiunto l'acquifero è facilmente trasportato dal flusso di falda, occorre pertanto adottare idonee misure per la protezione degli acquiferi, a partire dalle zone di ricarica di questi ultimi. L'acquifero indifferenziato di alta pianura non solo è la zona in cui si concentrano i prelievi a uso acquedottistico, ma alimenta anche gli acquiferi in pressione posti a valle ed emerge in prossimità della fascia delle risorgive. I fiumi di risorgiva, in particolare quelli che attraversano il bacino scolante in laguna di Venezia, rappresentano un mezzo di trasporto del carico inquinante in laguna.

I dati utilizzati per le elaborazioni comprendono le concentrazioni di nitrati misurate nell'ambito del monitoraggio ambientale per la classificazione dei corpi idrici sotterranei (DLgs 152/2006 e s.m.i.) e del monitoraggio a supporto dell'applicazione della direttiva nitrati (DGRV 2216/2008, DGRV 3711/2008, DGRV 3941/2009, DGRV 2482/2011 e DGRV 1613/2012); i valori medi annui di nitrati in ciascun punto di monitoraggio sono mediati ed elaborati nelle quattro classi di concentrazione individuate per la valutazione delle acque sotterranee nelle linee guida europee: 0-24,99 mg/l ; 25-39,99 mg/l ; 40-50 mg/l ; > 50 mg/l . Il valore di 25 mg/l rappresenta un "valore guida" al di sotto del

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

quale, in caso di stabilità, la direttiva nitrati consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona "a rischio di superamento del livello a breve termine". Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate.

Nelle acque sotterranee i valori di nitrati più elevati sono localizzati soprattutto nell'acquifero indifferenziato di alta pianura, maggiormente vulnerabile, e in particolare nell'area trevigiana. Elevate concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali interne possono limitare la disponibilità di acque destinate al consumo umano e/o alterare l'ecosistema acquatico.

Nel Rapporto Ambientale è riportata la valutazione della qualità relativa al periodo 2012-2015, le tendenze rispetto ai due quadrienni precedenti (2004-2007 e 2008-2011) seguendo le indicazioni del documento *"Stato e tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole - Guida alla stesura delle relazioni degli Stati membri"* e lo stato trofico dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) nel periodo 2010-2013 sulla base degli indicatori LIMeco per i fiumi e LTLecco per i laghi.

Stato dei fiumi

Considerando l'intero territorio regionale, il 97% delle concentrazioni medie riscontrate nel quadriennio 2012-2015 è inferiore a 25 mg/l, il restante 3% è al di sotto dei 40 mg/l di nitrati, in nessun caso sono state misurate concentrazioni medie superiori a 50 mg/l. Nei corsi d'acqua eutrofizzati i nitrati diminuiscono nel periodo estivo perché assorbiti dalla vegetazione. La media invernale (generalmente da ottobre a marzo) è quindi potenzialmente più rappresentativa rispetto alle media annue. Il 94% delle concentrazioni medie riscontrate nel periodo invernale nel quadriennio 2012-2015 è inferiore a 25 mg/l, il restante 6% è al di sotto dei 40 mg/l di nitrati, in nessun caso sono state misurate concentrazioni medie superiori a 50 mg/l.

Per quanto riguarda lo stato trofico dei fiumi, per classe di LIMeco, circa il 50% delle stazioni monitorate nel quadriennio 2012-2015 è in stato eutrofico o ipertrofico con generalmente livelli critici di nutrienti e un buono stato di ossigenazione.

Stato dei laghi

Come per i fiumi, anche per i laghi sono stati calcolati i valori medi annui di nitrati in ciascun lago monitorato e confrontati con le sei classi di concentrazione riportate nella tabella prevista dalla guida alla stesura della relazione sullo stato e tendenze. L'analisi dell'evoluzione della concentrazione media dei nitrati nei periodi considerati evidenzia che tutti i laghi ricadono in una classe di tendenza stabile rispetto ad entrambi i quadrienni precedenti; la valutazione non considera il lago di Fimon e del Frassino che sono stati monitorati a partire dal 2009.

Matrice idrica. Questioni rilevanti

Lo stato trofico ai sensi della Direttiva Quadro Acque si riferisce a livelli di attenzione molto più bassi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva Nitrati per valutare la qualità delle acque superficiali interne (valore obiettivo di 50 mg/l); lo stato trofico descritto dagli indicatori LIMeco ed LTLecco deve essere letto a sostegno dello stato delle comunità biologiche che vivono nell'ambiente acquatico e dovrebbe essere specifico per le diverse tipologie fluviali o lacustri.

Nel recepimento della Direttiva Europea la normativa italiana ha amplificato il peso di questi indicatori al punto che un livello trofico sufficiente corrisponde al declassamento del corpo idrico a prescindere dallo stato delle comunità biologiche. Resta da definire, una più adeguata metodologia comune da utilizzare per la prossima relazione ex art. 10 della Direttiva Nitrati; a tal fine, ISPRA si è impegnata ad attivare un tavolo tecnico sul tema eutrofizzazione, per la determinazione dello stato trofico attraverso una metodica condivisa. Per quanto riguarda la qualità dell'acqua di fiumi e laghi, non sono state misurate concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l in fiumi e laghi; l'analisi dell'evoluzione delle concentrazioni mostra una prevalente tendenza alla stabilità e alla diminuzione delle concentrazioni medie annue.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Gli aumenti più consistenti della concentrazione media di nitrati sono stati registrati: nel torrente Alpone (Adige), Canale delle Trezze (bacino scolante nella laguna di Venezia), CanalBianco (Fissero Tartaro CanalBianco), scolo Alonte e scolo Dugale Terrazzo (Fratta Gorzone) e scolo Veneto (Po).

Acque di transizione

Elevate concentrazioni di nitrati nelle acque di transizione possono comportare l'instaurarsi di condizioni eutrofiche. Le concentrazioni di nutrienti, tra cui i nitrati, possono aumentare notevolmente a causa delle pressioni antropiche che insistono sui corpi idrici e in particolare in corrispondenza di eventi meteo climatici caratterizzati da intense precipitazioni. Per ovviare alle cosiddette crisi distrofiche è pertanto opportuno adottare idonee misure per la protezione dei corpi idrici di transizione, a partire dai distretti idrografici a monte che convogliano attraverso la rete idrografica tali sostanze in laguna. Per le acque di transizione l'analisi dell'evoluzione della concentrazione media dei nitrati è limitata dai seguenti aspetti: inizio dei monitoraggi ai sensi della Direttiva 2000/60/UE nelle lagune minori a partire dal 2009, inizio dei monitoraggi ai sensi della Direttiva 2000/60/UE nella laguna di Venezia a partire dal 2011, l'integrazione della rete di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/UE con le stazioni nei rami del delta del Po a partire dal 2013. L'analisi dell'evoluzione è pertanto possibile solo per le lagune minori e solo in relazione al quadriennio precedente. Nei periodi considerati si evidenzia una sostanziale stabilità, in percentuale minore deboli aumenti o deboli cali. Tuttavia si evidenzia che per le acque di transizione non è ancora stato definito un metodo univoco per classificare lo stato trofico dei corpi idrici, benché le linee guida europee contenessero delle indicazioni di massima. Ad oggi la Regione Veneto segue le indicazioni, seppur provvisorie, dettate dal MATTM con nota prot. 6238/TRI/III del 6 marzo 2012, che prevedono il confronto per i nutrienti con le soglie di qualità individuate dal D.M. 260/2010. Benché tale Decreto faccia esplicito riferimento alla qualità delle acque e non tanto agli aspetti inerenti la Direttiva Nitrati, si ritiene che al momento detti delle soglie più adeguate a rappresentare lo stato dei nutrienti dei corpi idrici di transizione, mentre le classi delle linee guida *"Stato e tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole - Guida alla stesura delle relazioni degli Stati membri"* (anno 2011), essendo le medesime per tutte le acque superficiali, tendono a ridurre le situazioni di criticità per le acque di transizione.

Premesso che la rete di monitoraggio è funzionale a quanto richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), che può fornire i dati utili ai fini dell'individuazione e revisione delle zone vulnerabili (DLgs 152/2006 s.m.i., Allegato 7, Parte A1 - *Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili*), ma, sia per frequenza che per densità e localizzazione delle stazioni, potrebbe non essere adeguata per rilevare compiutamente gli effetti del Piano d'Azione Nitrati, si possono comunque evidenziare le seguenti considerazioni relative al sistema idrografico regionale nel suo complesso:

- i carichi di nutrienti (Azoto e Fosforo) provenienti dai bacini idrografici, seppur con andamento altalenante, non hanno mostrato nell'ultimo decennio nessuna tendenza all'aumento o alla diminuzione;
- si osserva una forte correlazione tra tali carichi e l'entità delle precipitazioni;
- i corpi idrici di transizione che superano i limiti di classe B/S per il DIN si collocano a valle dei bacini idrografici con i carichi più elevati.

Pertanto in attesa di ulteriori sviluppi scientifico-normativi, si evidenzia che utilizzando il DIN e il Fosforo reattivo e le soglie del D.M. 260/2010 come indicatori dello stato trofico delle acque di transizione, i corpi idrici che non hanno raggiunto uno stato buono dei nutrienti sono: le lagune di Baseleghe, Caorle, Marinetta, Vallona, Barbamarco, Canarin, Scardovari e i corpi idrici PC1, PNC2, PC4, PC3 e ENC3 della laguna di Venezia.

Acque marino costiere

L'arricchimento di nitrato nelle acque marino costiere è notoriamente collegato agli apporti fluviali, numerosi e di varia entità lungo la costa veneta; l'origine di questo sale nutritivo è principalmente di



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

due tipi: reflui civili da un lato, fertilizzazione delle aree di coltura dall'altro. Nel primo caso il potenziamento dei sistemi di depurazione ha portato ad una riduzione dei carichi di azoto e fosforo in uscita dagli impianti; nel secondo caso, la tendenza alla riduzione delle concimazioni, sia di tipo chimico che di tipo zootecnico, si scontra con la necessità di mantenere la produzione unitaria per ettaro e la coltivazione di piante "esigenti" per quanto riguarda l'azoto, quali il mais, che sono alla base della filiera zootecnica regionale. Nel primo quadriennio 2008-2011 (intero e invernale) solo la stazione posta a 500 m dalla foce del Po di Pila mostra un debole incremento; nel periodo 2012-2015 la stessa stazione presenta una tendenza al calo delle concentrazioni (sia nel periodo intero che nel periodo invernale), mentre la stazione a 500m dalla foce del Po di Tolle presenta un debole aumento rispetto al quadriennio precedente ma solo nel periodo invernale.

In realtà va considerato che i *boundaries* identificati per tali classi di tendenza si basano sulla situazione di concentrazione misurata in acque interne mentre in acque marine, le concentrazioni di nitrato (esprese in microgrammi per litro) sono ovviamente molto inferiori sia per effetto della diluizione che per l'utilizzo da parte degli organismi autotrofi. Nel quadriennio 2008-2011 le zone centrali di costa (corpi idrici CE_2 e CE_3) mostravano complessivamente un decremento rispetto al quadriennio precedente, mentre la tendenza nell'area a nord (CE1_1) e davanti al delta del Po (CE1_4) era in crescita. Nell'ultimo quadriennio 2012-2015 tutta la costa mostra una tendenza alla riduzione, eccetto alcune stazioni localizzate in prossimità di foci importanti.

I dati utilizzati per le elaborazioni sono costituiti dalle misure di concentrazione di azoto nitrico rilevate nell'ambito del monitoraggio ambientale per la classificazione dei corpi idrici (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), così come per il TRIX. La rete rappresenta sufficientemente bene l'ambiente costiero, con stazioni posizionate a varie distanze dalla costa in aree sia soggette agli input fluviali che in aree meno impattate. Tuttavia, rispetto ai monitoraggi effettuati fino al 2010 (campionamenti quindicinali nel periodo estivo e mensili nel resto dell'anno), il monitoraggio attuale (in atto dal 2011) prevede un numero di campagne inferiore (minimo di legge) che non è sufficiente a cogliere la variabilità temporale dei fenomeni; a ciò si aggiunge talvolta l'impossibilità di effettuare i campionamenti nei mesi pianificati per coprire le diverse situazioni stagionali, rendendo necessario il recupero di campioni al minimo di legge in mesi susseguenti e generalmente nel periodo tardo autunnale. Nelle acque sotterranee i valori di nitrati più elevati sono localizzati soprattutto nell'acquifero indifferenziato di alta pianura, maggiormente vulnerabile, e in particolare nell'area trevigiana. Per quanto riguarda la qualità dell'acqua di fiumi e laghi, l'analisi dell'evoluzione delle concentrazioni mostra una prevalente tendenza alla stabilità e alla diminuzione delle concentrazioni medie annue. I carichi di nutrienti (Azoto e Fosforo) provenienti dai bacini idrografici e recapitati nelle acque di transizione, seppur con andamento altalenante, non hanno mostrato nell'ultimo decennio nessuna tendenza all'aumento o alla diminuzione. Lungo la fascia costiera veneta si registrano le più elevate concentrazioni medie di nitrati nell'areale marino antistante il delta del Po per i numerosi e cospicui apporti ivi presenti.

Suolo e sottosuolo

L'utilizzo agronomico di fertilizzanti ed in particolare di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati si realizza mediante la distribuzione di tali sostanze sulla superficie del suolo.

Il suolo pertanto risulta essere l'elemento più importante nell'attenuare eventuali effetti negativi dovuti a fenomeni di deriva ambientale dei nutrienti contenuti nelle sostanze distribuite, ed in particolare dei nitrati. La sua capacità di attenuazione dipende sia dalla distribuzione territoriale delle caratteristiche dell'intero profilo pedologico sia dalle modalità di gestione del suolo da parte delle aziende agricole; la conoscenza delle colture presenti, dei fabbisogni nutrizionali e dei caratteri del suolo è lo strumento più forte per programmare una gestione sostenibile dell'uso dei fertilizzanti, in grado di minimizzare gli eventuali impatti negativi sulla qualità delle acque e dell'aria. Gli effettivi apporti azotati rapportati al reale fabbisogno delle colture sono un elemento conoscitivo necessario per una più mirata valutazione del potenziale rischio di lisciviazione dell'azoto apportato con concimazioni organiche e minerali verso le acque di falda; a questo scopo è stata realizzata una carta che stima quanto dell'azoto distribuito con le concimazioni sia in

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

eccesso rispetto alle utilizzazioni da parte delle colture e quindi risulti potenzialmente inquinante. Questa carta del surplus di azoto incrociata con la carta della capacità protettiva del suolo permette di dare un'indicazione più precisa di quali aree siano a maggior rischio per la percolazione dell'azoto nelle acque di falda.

Rischio di percolazione dell'azoto nelle zone vulnerabili ai nitrati dell'alta pianura.

Dallo studio eseguito sui carichi di azoto agricolo e sulla capacità dei suoli a fungere da filtro nei confronti delle acque sotterranee, è emerso che l'area nella quale vi è una maggior frequenza e probabilità dei fenomeni di lisciviazione in falda dell'azoto è quella dell'alta pianura posta tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la base delle colline che si frappongono tra la pianura e le Prealpi, che per la maggior parte è ricompresa nel territorio dei 100 comuni designati Zona Vulnerabile ai nitrati; in quest'area, tra il 2013 e il 2014, è stata realizzata la carta dei suoli alla scala 1:50.000, utilizzata per uno studio più particolareggiato della capacità protettiva e del rischio di percolazione dell'azoto. In diverse zone del Veneto il rischio di percolazione dell'azoto risulta elevato in considerazione della conformazione idrogeologica e della scarsa capacità protettiva dei suoli; in queste aree, che ricadono quasi totalmente all'interno della Zona designata Vulnerabili, il "Programma d'Azione" prevede già alcuni interventi di mitigazione quali, ad esempio: periodi di divieto più lunghi, salvo i casi in cui sia prevista la copertura del suolo per tutto l'anno, la massimizzazione dell'efficienza delle concimazioni organiche, ecc. Per contro vi sono ampie aree della media e bassa pianura in cui il contenuto di sostanza organica si attesta su valori bassi e potrebbero quindi avvalersi in misura maggiore di apporti di sostanze organiche senza effetti negativi sui fenomeni di deriva dell'azoto. Per quanto riguarda il rame e lo zinco, dallo studio effettuato non sembra evidenziarsi una qualche significativa correlazione tra l'utilizzo di effluenti e l'accumulo di tali sostanze nel suolo, fermo restando che in alcune aree della regione sono presenti livelli di fondo elevati e si potrebbero manifestare fenomeni di accumulo nel lungo periodo.

Biodiversità

L'utilizzo ai fini agronomici degli effluenti di origine agricola, dei materiali digestati e delle acque reflue, coinvolge sistemi seminaturali e naturali tendendo a modificare le condizioni ecologiche e presentando un grande ventaglio di relazioni a livello della biodiversità ospitata dagli ecosistemi interessati. L'attuazione di una disciplina dell'utilizzazione agronomica dei nitrati di origine agricola derivata dal PdA è prerequisito essenziale per assicurare una sostanziale sostenibilità ambientale di tale pratica. Rispetto al precedente periodo di programmazione la situazione in merito alle aree naturali protette (Parchi, riserve e aree Ramsar) situate all'interno delle ZVN e potenzialmente interessate dalle azioni di piano non ha subito modifiche. In merito alle aree SIC (ZSC)/ZPS va rilevata l'integrazione nella rete Natura 2000 dei siti marini (Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 01 marzo 2011) per i quali le analisi dei flussi di interferenza mostrano un potenziale interessamento dovuto dalla migrazione dei nitrati in soluzione attraverso le acque superficiali.

Alcuni tra gli habitat interessati dagli effetti del presente Piano possono essere ricondotti a diverse tipologie di habitat riconosciuti di interesse comunitario ed inseriti tra gli habitat da preservare all'Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE. Sono state introdotte tre tipologie di azioni per rendere non significativo l'impatto su tali habitat:

- Divieto allo spandimento;
- Obbligo di valutazione di incidenza;
- Rispetto delle Misure di Conservazione vigenti per le ZPS al fine di evitare il deterioramento degli habitat soggetti a pascolamento sia in ZO che in ZVN;
- Rispetto prioritario delle Misure di Conservazione delle ZSC e dei Piani di Gestione qualora presenti se in contrasto con le disposizioni del presente Piano, sia in ZO che in ZVN;

Paesaggio

Gli elementi caratterizzanti i paesaggi agrari (boschi, prati stabili, corsi d'acqua, risorgive, terrazzamenti, cavini, centuriato romano) sono parte integrante del paesaggio veneto facendo parte dei valori intrinseci che caratterizzano il paesaggio stesso. Tra le indicazioni trasversali valide

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

per la maggior parte degli ambiti e in certa misura pertinenti a determinati aspetti del PdA vanno segnalate la salvaguardia degli ambienti fluviali, delle zone umide e delle aree ad alto valore ecosistemico, la tutela degli elementi di valore ambientale del paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali), l'incoraggiamento di pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie tradizionali e storiche, il sostegno al mantenimento e alla realizzazione di siepi, fasce a prato, fasce boscate ai bordi dei campi, il perseguimento della convivenza tra funzionalità produttive ed ecosistemiche.

Emissioni di odori

Gli odori emessi durante l'utilizzazione agronomica delle deiezioni dipendono dal contatto con l'aria. I possibili interventi di riduzione riguardano l'utilizzazione di mezzi di spandimento che non portino alla formazione di aerosol troppo fini, l'applicazione dei liquami non su tutta la superficie di spandimento ma solo in strisce (spandimento in bande); l'interramento rapido o immediato (iniezione) dei liquami o l'applicazione di liquami a basso tenore di sostanza secca (sottoposti a processi di separazione), tali da infiltrarsi più rapidamente nel terreno.

ANALISI DI COERENZA

Relativamente all'analisi di coerenza esterna e alla luce del confronto tra obiettivi generali del Programma e obiettivi ambientali pertinenti dei Piani selezionati in particolare a valenza regionale, non si riscontrano fattori di incoerenza; risulta, infatti, verificata la coerenza della strategia del programma rispetto al quadro delle strategie regionali in essere, nonché a quella nazionale.

Con riferimento invece all'analisi di coerenza interna, si osserva una sostanziale coerenza interna dei diversi interventi con il raggiungimento degli obiettivi generali del Programma; in particolar modo, risultano pienamente coerenti i rafforzamenti dei criteri e le norme relative alle tecniche gestionali, con riferimento alle tecniche di distribuzione, trattamenti e stoccaggi degli effluenti del digestato. In riferimento ai divieti le modifiche apportate dal nuovo PdA hanno assunto come base i criteri e le norme tecniche definite dal nuovo DM del 25/02/2016; ciò ha determinato la revisione di alcuni articoli, in particolare modo del "Titolo Divieti" che, nella nuova formulazione risultano meno stringenti del precedente DM 07/04/2006 e recepiti nel precedente PdA. Le modifiche apportate, essendo meno restrittive, possono ad una prima analisi apparire non del tutto coerenti con l'obiettivo generale di protezione e risanamento delle zone vulnerabili rispetto al precedente PdA. Come specificato nel paragrafo seguente, le adeguate tecniche gestionali e la creazione dell'esteso reticolo di fasce tampone realizzato nella regione è a garanzia dell'elevato grado di protezione delle zone vulnerabili da nitrati e, in generale, dell'intero territorio regionale, come peraltro evidenziabile dal monitoraggio ambientale relativo al precedente periodo di programmazione.

POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGRAMMA

L'analisi è stata sviluppata sulla base dei nuovi elementi introdotti a modifica o integrazione di quelli già precedentemente adottati nel precedente PdA 2012-2015; il confronto tra le modifiche apportate e gli obiettivi di sostenibilità, desunti dalle questioni ambientali rilevanti emerse dal Quadro Ambientale e in parte delineate nel Rapporto Ambientale Preliminare, è fondamentale per evidenziare possibili effetti, positivi o negativi, sulle componenti ambientali. Pertanto la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità comporta un possibile effetto positivo della modifica, al contrario la non coerenza comporta un possibile effetto negativo; la parziale coerenza necessita di procedere al monitoraggio degli effetti durante l'applicazione del Programma. L'insieme degli aspetti stimati concorre a determinare un giudizio sull'effetto a livello cumulativo per ogni matrice; l'effetto neutro risulta qualora si stimi che la modifica del programma sia ininfluente rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

DIVIETI

Revisione distanze di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici.

La modifica può comportare una parziale coerenza sulla matrice acqua e sul mantenimento delle componenti paesaggistiche tipiche del patrimonio di naturalità diffusa degli ambienti agrari (FTB nei pressi di corsi d'acqua), tenendo conto della diminuzione delle distanze di spandimento rispetto al precedente PdA. Nelle fasce di divieto individuate dalla rete WISE, ove tecnicamente possibile, resta comunque obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superficie boscate.

Si evidenzia che la Regione Veneto ha permesso la gestione e realizzazione di oltre 7.000 km di fasce tampone lineari attraverso le "Misure agro-climatico-ambientali" del PSR.

Possibilità di utilizzo di liquami, letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici su terreni in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche

L'incremento della pendenza dal 10%-15% al 10%-20% determina una parziale coerenza sulla matrice acqua. Si sottolinea che alla limitazione di questo rischio concorrono:

- il mantenimento della copertura vegetale del suolo;
- l'applicazione di tecniche agronomiche adatte alla conservazione del suolo per l'utilizzo dei letami;
- la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie;
- l'utilizzo delle migliori tecniche di spargimento disponibili (iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili);
- l'iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli;
- lo spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto, per i liquami.

Piena coerenza si riscontra sulle componenti "suolo" e "cambiamenti climatici" in quanto le tecniche agronomiche adatte alla conservazione del suolo possono comportare il mantenimento dello stock di carbonio organico e contrastare le emissioni di CO₂; piena coerenza si evidenzia anche con gli obiettivi relativi alla limitazione delle emissioni di ammoniaca e per la limitazione degli odori grazie alle migliori tecniche di spargimento.

Introduzione di maggior flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale

La modifica può comportare una parziale coerenza sulla matrice "acqua" in quanto l'introduzione di una maggior flessibilità dell'utilizzazione agronomica nel periodo autunno-invernale potrebbe determinare, fermo restando l'obbligo del periodo di divieto di 60 giorni (1 dicembre – 31 gennaio), il rischio di percolazione dei nitrati nella rete idrica e in falda. L'utilizzo, a supporto di tali provvedimenti, del bollettino meteo sperimentale per il periodo invernale 1° novembre - 28 febbraio, potrà consentire un'adeguata gestione su criteri oggettivi formulati su base scientifica della flessibilità introdotta dal DM 25/02/2016. Si evidenzia inoltre che come emerge dalle serie storiche delle precipitazioni medie mensili, il mese di febbraio risulta essere il mese caratterizzato dal minor numero di precipitazioni, contrariamente a quanto succede nel mese di novembre, che presenta i quantitativi pluviometrici più alti. Pertanto, pur considerando le variabilità interannuali, febbraio risulta caratterizzato da un rischio minore di dilavamento di nutrienti.

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione

La componente ambientale maggiormente interessata da questa modifica risulta essere l'aria; il divieto di generare aerosol risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità sia della limitazione delle emissioni di ammoniaca, che dell'emissione di odori.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acque reflue effluente zootecnico e da sintesi chimica) nel conteggio del MAS

L'inclusione, nel calcolo del limite massimo di fertilizzazione azotata per ciascuna coltura, di qualsiasi forma azotata comprese le acque reflue, permette un conteggio più rigoroso della quantità di azoto realmente necessaria alla coltura. Questa modifica risulta, pertanto, a favore della riduzione dei nitrati nelle acque e seppur indirettamente, a favore del mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo, nonché alla conservazione, tutela e ripristino della biodiversità.

TRATTAMENTI E STOCCAGGIPrescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico.

L'introduzione della nuova tipologia di serbatoi (trattasi di contenitori chiusi), prevede di mantenere prescrizioni tecniche atte a contenere i possibili effetti ambientali negativi derivanti dal rischio di rottura. Risulta pertanto una modifica coerente con la tutela delle componenti ambientali "aria" e "cambiamenti climatici", per la limitazione delle emissioni di ammoniaca, gas serra e odori. Risulta inoltre coerente per la componente "acqua" per la diminuzione del rischio di rottura accidentale dovuto alle prescrizioni tecniche introdotte.

DIGESTATOUtilizzo del digestato agroindustriale

La possibilità di utilizzo del digestato agroindustriale, in particolare con l'inclusione dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) tra i materiali ammissibili, così come prevista dal DM del 25/2/2016, richiede l'adozione di adeguate misure preventive di controllo e monitoraggio dei suoli, al fine di escludere eventuali modificazioni della qualità dei "suoli" in riferimento a metalli pesanti ed eventuali altre sostanze inquinanti. L'utilizzo del digestato agroindustriale risulta invece coerente con la limitazione delle emissioni gas serra, dell'ammoniaca e il mantenimento dello stock di carbonio organico.

Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue

L'emanazione di norme tecniche affinché le operazioni di stoccaggio e trattamento siano condotte in maniera da non pregiudicare il rilascio nell'ambiente e in particolare nella matrice "acqua" risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità per questa matrice.

ANALISI EFFETTI CUMULATIVICambiamento climatico

Gli obiettivi del PdA non riguardano specificatamente i cambiamenti climatici. L'obiettivo di sostenibilità di limitare l'emissione di gas serra risulta, quindi, indirettamente coerente per l'introduzione di modifiche quali le "Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico" e per "l'utilizzo del digestato agroindustriale", sostanza organica trattata (digestato) dunque più stabile e meno soggetta alla produzione di gas. Le modifiche che concorrono al "Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo", concorrono alla limitazione dell'emissione di gas serra. Tali azioni risultano avere effetti positivi sulla matrice.

Qualità dell'aria e riduzione di emissioni in atmosfera

L'emissione di ammoniaca dal comparto zootecnico (nelle diverse fasi di spandimento e stoccaggio), rappresenta una quota rilevante delle emissioni in atmosfera. Le modifiche apportate con il nuovo PdA mirano a rafforzare i criteri e le norme tecniche gestionali, alcune agendo proprio sulla limitazione delle emissioni di ammoniaca, nonché sull'abbattimento degli odori.

L'interramento entro 24 ore, ridotto a 12 ore nelle zone vulnerabili in pendenza per i liquami, tramite aratura per quanto riguarda il letame, o, nel caso dei liquami, lo spandimento con iniezione

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

profonda nel suolo, contribuiscono a ridurre la possibilità di volatilizzazione dell'azoto ammoniacale, rispetto alle tecniche di distribuzione non associate a tale obbligo di interrimento. Anche l'utilizzo di nuovi serbatoi risulta in coerenza con la limitazione delle emissioni di ammoniaca. Tali azioni risultano avere effetti positivi sulla matrice. Inoltre, le migliori modalità di distribuzione comportano anche possibili riduzioni nella proliferazione di mosche, che rappresentano, a loro volta, un fattore critico nel rapporto tra realtà urbana ed allevamenti.

Qualità dell'acqua e delle risorse idriche

Questo tema ambientale è quello maggiormente coinvolto nel PdA. In particolare, le modifiche apportate al Titolo "Divieti" come già evidenziato, risultano parzialmente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità: pur diminuendo le distanze di spandimento, viene comunque mantenuta obbligatoria la copertura vegetale permanente, anche spontanea, e viene raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate già ampiamente e progressivamente introdotte in Veneto da diversi oltre 20 anni. Le maggiori tutele per questa matrice si evidenziano, in particolare, nelle tecniche di distribuzione e dosi di applicazione, nonché nelle modifiche relative agli stoccaggi.

Poiché non tutte le azioni risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, per la stima degli effetti cumulativi si è adottato, in via cautelativa, la valutazione meno favorevole che comporta la necessità di monitorare adeguatamente tale matrice e di adottare idonee misure di mitigazione.

Suolo e sottosuolo

Le tecniche agronomiche adatte alla conservazione del suolo risultano coerenti con il mantenimento dello stock di carbonio organico mantenendo e/o incrementando la sostanza organica nel terreno coltivato e conseguentemente, la sua capacità di fertilizzazione. La modifica relativa all'inclusione di qualsiasi forma azotata nel conteggio del MAS potrà contribuire a quantificare più correttamente la quantità di azoto distribuita alle colture agrarie da parte degli operatori. La possibilità di utilizzo di nuovi sostanze ammendanti quali il digestato industriale rende complessa la valutazione su possibili modificazioni della qualità del suolo in riferimento a metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. Poiché non tutte le azioni risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, per la stima degli effetti cumulativi si è adottato, in via cautelativa, la valutazione meno favorevole che comporta la necessità di monitorare adeguatamente tale matrice e di adottare idonee misure di mitigazione.

Tutela del paesaggio e della biodiversitàBiodiversità

La valutazione in merito alla tutela e conservazione della biodiversità (in relazione a Rete Natura 2000) risulta sostanzialmente non interessata dalle modifiche apportate al PdA in virtù delle misure prescritte nel parere alla procedura di VINCA della precedente programmazione. In particolare, il comma 9 art. 5 del Titolo II, i commi 11 e 12 art. 8 del Titolo III e il comma 10 art. 24 del Titolo IV definiscono i divieti, le modalità di distribuzione e gli adempimenti amministrativi al fine di garantire la non significatività degli effetti sugli habitat natura 2000. Sebbene si riscontri una parziale coerenza con gli obiettivi di sostenibilità relativi alla matrice "acque", si fa notare che si tratta di obiettivi di riduzione dei nutrienti nella matrice, al contrario i monitoraggi relativi al precedente periodo di programmazione confermano una situazione di stabilità, sufficiente a garantire lo status quo delle componenti biotiche. Nessun effetto cumulativo.

Paesaggio

In relazione alle componenti paesaggistiche tipiche del patrimonio di naturalità diffusa degli ambienti agrari, la riduzione delle distanze di spandimento, nelle fasce di divieto relative alla rete WISE, non intacca l'obbligo della copertura vegetale permanente anche spontanea e resta comunque raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Conclusioni

Le modifiche apportate con il nuovo PdA risultano coerenti, o indifferenti, con la maggior parte degli obiettivi di sostenibilità individuati. Per le matrici "acqua", "suolo" e "paesaggio" si rilevano modifiche parzialmente coerenti con alcuni obiettivi e a tal riguardo vengono, pertanto, previste apposite misure di mitigazione al fine di garantire la sostenibilità ambientale del Programma.

MITIGAZIONI

Le parziali coerenze evidenziate hanno comportato l'inserimento di azioni mitigative al fine di garantire la sostenibilità del programma per le matrici considerate.

Sul tema "QUALITÀ DELL'ACQUA E DELLE RISORSE IDRICHE" in corrispondenza degli obiettivi di ridurre il contenuto di nitrati nelle acque interne, di transizione e marine e sul tema "TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA BIODIVERSITÀ" in corrispondenza all'obiettivo di mantenere e ripristinare la naturalità diffusa nel territorio agrario. Parziale coerenza per il tema ambientale "SUOLO E SOTTOSUOLO" è inoltre riscontrabile in corrispondenza all'obiettivo di sostenibilità che mira al contrasto della contaminazione diffusa dei suoli, in merito all'utilizzo del digestato agroindustriale per la possibilità di immissione nel suolo di metalli o eventuali sostanze indesiderate.

Matrice acque. Le azioni mitigative poste in atto al fine di garantire la sostenibilità del programma sono riconducibili a tre tipologie:

- **RAFFORZAMENTO DEI CRITERI E DELLE NORME RELATIVE ALLE TECNICHE GESTIONALI NELLE ZVN.** Con questo programma si sono rafforzati i criteri e le norme tecniche gestionali già individuate nella precedente pianificazione attraverso l'introduzione di elementi di valutazione oggettivi.
- **RIDUZIONE DELLE PRESSIONI DIFFUSE ANCHE NELLE ZO.** Le seguenti azioni offrono un significativo contributo alla gestione del programma finalizzata alla riduzione delle pressioni anche nelle Zone Ordinarie.
- **AZIONI RAFFORZATIVE OPERATE DALLA REGIONE DEL VENETO IN ALTRI CAMPI.** Con questo programma vengono rafforzate azioni promosse e operate dalla Regione in altri ambiti che costituiscono ulteriore garanzia alla salvaguardia ambientale nell'utilizzo dei reflui:

Matrice suolo. Il potenziale pericolo di contaminazione diffusa del terreno causato dall'introduzione delle nuove sostanze ammissibili ai fini agronomici viene sostanzialmente contrastato dallo stesso impianto normativo disciplinato al Titolo V, che prevede, sia in ZO che in ZVN:

- una rigorosa definizione dei materiali e delle sostanze ammissibili per la produzione di digestato a fini ammendanti che devono poter essere considerati sottoprodotti ai sensi dell'art. 24 del DM 25/02/2016 (art. 14) e non rifiuti (art. 15);
- la disciplina dei processi produttivi del digestato agroindustriale che devono sottostare alle norme all'art. 21. Queste prevedono, tra l'altro, un controllo/analisi del materiale in uscita a ogni modifica della miscela dei materiali in entrata e comunque almeno ogni 3 mesi, al fine di ricercare appunto sostanze indesiderate;
- la disciplina delle operazioni di trattamento e stoccaggio dei materiali destinati alla digestione anaerobica che devono avvenire in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e con le stesse modalità di quanto disciplinato per effluenti ed acque reflue (art. 22).

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Come emerso anche dalla relazione integrativa sul monitoraggio ex art. 10 della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, molti soggetti operano sul territorio in merito ai controlli nel settore primario sia di tipo amministrativo che in loco.

Si stanno avviando due studi pilota, all'interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, di monitoraggio dei suoli e del materiale in ingresso ai digestori:

- monitoraggio dei suoli di aree campione nel bacino scolante in Laguna di Venezia in cui sono utilizzati effluenti di allevamento;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- monitoraggio dei materiali in ingresso ed uscita dei digestori anaerobici che sono presenti nell'area del bacino scolante in laguna di Venezia.

Si ritiene in tal modo di ricavare un quadro rappresentativo delle caratteristiche di tali ammendanti per i quali il recente DM 25/2/2016 ha previsto la possibilità di utilizzo agronomico in modo analogo agli effluenti di allevamento necessario ad una migliore comprensione dei potenziali impatti in termini di maggiori carichi di nutrienti sul territorio del bacino scolante.

VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI

Nel rispetto di quanto previsto dal processo di VAS, si sono valutati gli scenari alternativi, avvalendosi della costruzione di scenari previsionali riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione di differenti ipotesi di intervento e del loro confronto con lo scenario di riferimento.

- Scenario "0". L'insieme delle condizioni che verrebbero a crearsi nel caso in cui il Programma 2016-2020 non venisse attuato.
- Scenario "1". L'insieme delle condizioni che verrebbero a crearsi nel caso il Programma d'Azione contemplasse solo le disposizioni contenute nel DM 5046 del 25.2.2016.
- Scenario "2". Il Piano d'Azione 2016-2020 che comprende il complesso di interventi derivato dall'applicazione del DM 5046 del 25.2.2016 e le modifiche individuate dalla Regione Veneto all'interno dei margini di discrezionalità concessi dal decreto stesso a Province e Regioni autonome.

Lo scenario di riferimento "0" ovvero la situazione in cui il nuovo Programma d'Azione non venga attuato e si continui ad operare attraverso la passata programmazione, pur configurandosi come una ipotesi non percorribile sotto il profilo normativo, non determinerebbe pertanto situazioni di particolare impatto ambientale, stante il complesso delle azioni già in atto per contenere gli impatti, anche attraverso sinergie con altri programmi ed interventi attuati nel territorio regionale.

Gli scenari "1" e "2" derivano entrambi da un percorso già delineato dalla precedente programmazione ulteriormente adeguato alla ricca normativa di settore e ad altri piani/programmi correlati; le evidenze ambientali positive emerse a favore delle azioni pregresse trovano infatti ulteriore sostegno, attraverso il miglioramento degli interventi tecnico-gestionali e delle disposizioni amministrative, prospettando anche per questi scenari di programma il mantenimento della sostanziale condizione di sostenibilità ambientale già emerso nella precedente programmazione.

A rafforzare questa previsione contribuisce anche l'evidenza che il settore zootecnico manifesta, da alcuni anni, una diminuzione del numero di capi allevati con esclusione degli allevamenti avicoli; nel contempo si assiste ad un aumento della superficie utilizzata per l'utilizzazione agronomica dei reflui. Le modifiche individuate dalla Regione Veneto, all'interno dei margini di discrezionalità concessi dal DM 5046 del 25.2.2016 per Province e Regioni autonome, delineano, nello scenario "2", alcune differenze rispetto allo scenario "1" da cui potrebbero derivare una minore sostenibilità ambientale dello scenario di Programma rispetto alla mera applicazione della norma statale, in assenza però di adeguate misure di mitigazione.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E SET DI INDICATORI

Affiancato al monitoraggio e valutazione del Programma viene sviluppato il monitoraggio ambientale, ai sensi della normativa sulla VAS, il cui scopo è la verifica del grado di attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, al fine di individuare le eventuali misure correttive per ottimizzare gli effetti positivi e evitare quelli potenzialmente negativi, attuato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006. L'attività di monitoraggio ambientale diventa quindi uno degli strumenti centrali dei processi di VAS rappresentando un elemento cardine a supporto alle decisioni che va strutturato e progettato già dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e gestito durante l'attuazione del Programma per tutto il periodo di validità. Il rafforzamento della frequenza di aggiornamento dell'indicatore LIMeco, rispetto al precedente PdA, è motivato da una particolare attenzione all'aspetto del monitoraggio descritto nel rapporto ambientale. Infatti, questo aspetto riveste importanza nella costante verifica della qualità delle acque correnti, per quanto riguarda i

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

nutrienti e l'ossigenazione, quali fattori di regolazione fondamentali per le comunità biologiche presenti negli ecosistemi acquatici. Relativamente agli indicatori di monitoraggio e alle specifiche matrici ambientali, si rimanda integralmente alla tabella di confronto degli indicatori VAS 2012-2015 / 2016-2019 di cui all' *Allegato 2 - Confronto indicatori*, in atti.

AZIONI CORRETTIVE

Le azioni correttive sono strumenti necessari al miglioramento dell'applicazione del Programma a seguito dei monitoraggi previsti nel caso in cui dal Piano di Monitoraggio ambientale e di Programma venissero evidenziate criticità emergenti, imputabili al Programma, non previste in sede di procedura di valutazione ambientale iniziale, risulterebbe necessario porre in atto azioni al fine di trovare le soluzioni per far rientrare tali criticità. **SUOLO.** Vengono posti in essere i monitoraggi riguardanti la concentrazione di azoto e la quantificazione del fosforo assimilabile, anche sulla base degli orientamenti e delle valutazioni applicative già assunte dalla *DG Environment*, che individua la soglia di attenzione al verificarsi di determinate situazioni di criticità in caso di uso di apporti di effluente e digestato agrozootecnico in cui il rapporto N/P_2O_5 superi il coefficiente 2,5. In presenza di possibili e locali fenomeni legati a maggiore concentrazione di tali elementi, rilevati attraverso l'attività di monitoraggio nei suoli soggetti a maggior utilizzo di azoto organico, saranno individuate apposite azioni correttive con specifiche indicazioni di prescrizioni per i suddetti materiali oggetto di spandimento. A seguito dei monitoraggi previsti per la verifica dell'efficacia delle azioni adottate dal Programma, sarà opportuno valutare l'intensificazione delle misure di tutela ad approccio volontario, quali i pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, prevedendo, se del caso, il frazionamento delle concimazioni privilegiando i periodi di maggior sviluppo vegetativo e attività radicale, il riconoscimento di priorità agli effluenti palabili rispetto ai non palabili, ecc.. Nel contempo, potrà essere prevista anche l'intensificazione della stessa attività di monitoraggio, laddove si manifestino attività continuative di spandimento di effluenti zootecnici, comprese le diverse tipologie di digestato.

ACQUE. Nel caso in cui il monitoraggio della rete idrografica dimostrasse un peggioramento nella qualità dei corpi idrici, risulterebbe auspicabile in primis ripristinare le distanze di spandimento previste dalla precedente programmazione e, in caso di aggravamenti attribuibili al comparto agrozootecnico, eventualmente inserire la costituzione di FTB erbacee lungo gli appezzamenti della rete idrica minore, pur riconoscendo la difficoltà del controllo di tale obbligo. Il PdA prevede inoltre al comma 10 dell'art. 8 del Titolo III la possibilità da parte della Regione del Veneto di individuare particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree è prevista l'adozione di misure di protezione aggiuntive o integrative tra cui l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

VISTA la "Relazione Istruttoria n. 159/2016", relativamente alla Valutazione di Incidenza, la Direzione Commissioni valutazioni – Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV:

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 292102 del 28/07/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 3 "*modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che non prevede sostanziali modifiche né all'impianto normativo già disciplinato nelle Zone Vulnerabili del Veneto, né alle aree designate vulnerabili ai nitrati che permangono quelle designate dall'art. 13 del Piano di Tutela delle Acque e che la regolamentazione tecnica ripropone tutte le opportune azioni di salvaguardia ambientale tenendo conto degli effetti derivati



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

dall'applicazione in Veneto della disciplina vigente, sia per quanto concerne la gestione agronomica, sia per le azioni di tutela ambientale;

VERIFICATO il parere motivato n. 99 del 07.07.2011 della Commissione Regionale VAS e relative prescrizioni;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto i possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 sono stati valutati;

PRENDE ATTO di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti;

e DICHIARA che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il III Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, della Regione del Veneto è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza."

VALUTATE le osservazioni relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali, trasmesse dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con nota prot. n. 440645 del 11/11/2016 dichiara che ha ritenuto di poter ripartire in 67 indicazioni/note, trasmesse a seguito dell'apertura della consultazione pubblica, in:

- "non accoglibili": totale 10,
- "non attinenti al Rapporto Ambientale": totale 32,
- "attinenti al Rapporto Ambientale": totale 25,

la cui elencazione, le controdeduzioni e le valutazioni sono specificatamente riportate nell'allegato agli atti del Piano in esame, denominato "VAS NITRATI - SCHEMA COMPLESSIVO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE", si ritiene che le proposte di controdeduzione risultino sostanzialmente condivisibili, considerate le misure di mitigazione e/o compensazione, riportate nel Rapporto Ambientale, destinate ad impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi significati sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – parte seconda - del D.lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano Regionale del "Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola 2016 – 2019 della Regione Veneto."

a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

prima dell'approvazione del Programma:

- 1.1 le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere aggiornate, per quanto di attinenza al Rapporto Ambientale, secondo quanto evidenziato nel documento "VAS NITRATI - SCHEMA COMPLESSIVO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE", in atti;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- 1.2 il Rapporto Ambientale dovrà essere aggiornato con le precisazioni e gli approfondimenti contenuti nel documento integrativo trasmesso dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca tramite e-mail in data 15/11/2016;
- 1.3 la Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le precisazioni e gli approfondimenti forniti in sede istruttoria;
- 1.4 dovranno essere confermate e rispettate, per quanto pertinenti, le indicazioni e le prescrizioni poste con il parere n. 39 del 07 Luglio 2011, relativamente al "Rapporto Ambientale del II Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione Veneto";
- 1.5 la Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata con tutte le precisazioni e gli approfondimenti forniti in sede istruttoria dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il sistema di monitoraggio e set di indicatori previsto dalla D.G.R. n. 1200 del 26/07/2016;

in sede di attuazione del Programma:

- 2.1. dovrà essere data applicazione alle modalità e ai criteri contenuti nel punto 1.5 precedente con riferimento al monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Programma per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale così come integrato, al fine di poter applicare le eventuali "Azioni correttive" necessarie;
- 2.2 dovranno essere considerati, se disponibili, anche i contributi e i dati forniti da eventuali studi, oltre ai succitati studi pilota in fase di avviamento e localizzati all'interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia relativamente al monitoraggio dei suoli e del materiale in ingresso ai digestori.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 34 pagine